

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 958-A

## RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ROSELLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta dell'11 giugno 1954 (Stampato n. 359)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(ZOLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(ALDISIO)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(GAVA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(DE PIETRO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(VANONI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 15 giugno 1954*

Istituzione di una imposta sulle società  
e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari

*Presentata alla Presidenza il 21 luglio 1954*

### PARTE PRIMA

I.

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale disegno di legge si esprime in 38 articoli disposti in sei titoli.

Nel primo titolo si stabilisce un'imposta sulle società che rappresenta una innovazione nel nostro sistema tributario. Altre nazioni da tempo hanno introdotta tale forma fiscale. Francia, Regno Unito, Germania, Stati Uniti, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi

Bassi, Giappone ed altri paesi conoscono da tempo una efficace imposizione sulle società. È un orientamento moderno della situazione fiscale che va collegato non solo alla intrinseca natura od alla supposta capacità contributiva del soggetto ma anche alle crescenti esigenze della spesa. Il testo di W. H. Diamond *Foreign tax and trade Briefs* (Edizione Fallon Law Books Company, New York) riproduce un vario panorama delle diverse soluzioni fiscali, alle quali oggi si aggiunge la soluzione italiana che non è fra le più pesanti fiscalmente e che si fonda su un congegno di prelievo fiscale misto sul patrimonio imponibile e sul reddito eccedente. Ne risulta una imposta ordinaria, diretta, a struttura reale con funzione personale che varia all'incontro di particolari limiti. Essa avrà l'effetto di fornire allo Stato il previsto e necessario gettito di circa 50 miliardi netti (dedotto il gettito oggi esistente delle sopresse imposte di negoziazione e sul capitale delle società straniere) e di migliorare, inoltre, il rapporto fra imposte dirette ed indirette, di cui si è trattato da qualche anno nelle discussioni parlamentari. Il gettito è necessario per impellenti spese fra le quali non ultima quella risultante da un'ulteriore e prevista sistemazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, di cui si tratta da tempo in sede politica e sindacale anche riguardo la dibattuta questione della legge delega. È stata inoltre riconosciuta ragione del disegno di legge una certa disparità di trattamento fiscale fra le imprese risultanti da società di capitali e imprese personali o di società di persone. È stato riconosciuto indubbio il fatto che il titolare di una impresa individuale, sull'utile prodotto, paga la ricchezza mobile in categoria B, C-2 e talvolta C-1, con imposte e sovrimposte accessorie e la complementare progressiva; mentre le società di capitali pagano la ricchezza mobile di categoria B con imposte e sovrimposte, e rimane soltanto ai soci per i dividendi percepiti il pagamento della complementare.

È certo che lo sviluppo ed il dinamismo della attività delle società ha assunto in Italia intensità molto grandi.

Il senatore Zotta, relatore al Senato, puntualizza la situazione in queste due frasi: « L'Italia è il Paese che ha più società di capitali. L'Italia è ad un tempo o uno dei pochi Paesi che ignorano una imposizione tributaria sulle società di capitali ».

Comunque nelle proteste che si sono avute nei riguardi di questa nuova imposta non si è forse pensato a sufficienza alla scadenza del

termine dell'imposta del 4 per cento sui salari (30 giugno 1954) che forniva un gettito quasi uguale a quello previsto per l'attuale imposta.

L'imposta ha carattere analogo all'imposta complementare dalla quale non sono esenti i redditi derivanti dai titoli di Stato o da immobili per sé esenti da imposta.

L'automatismo fondato sulla fiducia nel computo del contribuente (autotassazione), per cui si prescinde dall'accertamento almeno nella prima fase e si passa dalla dichiarazione al versamento in un'unica soluzione, costituisce elemento caratteristico dell'imposta.

Il versamento in una unica soluzione potrà dare difficoltà iniziali alle aziende (che inizieranno col versamento di metà dell'imposta), ma in seguito risulterà, con le opportune predisposizioni, più semplice per i contribuenti e non poco agevole per il lavoro dell'Amministrazione finanziaria.

Sarà necessario ricordare per l'applicazione delle norme le interessanti considerazioni dei relatori di maggioranza al Senato senatori Zotta e Corti.

I relatori di minoranza onorevoli Pesenti e Giacometti d'accordo sul principio d'introdurre nel sistema fiscale un'imposizione sulle società hanno sollevato alcune questioni che ricordiamo in riassunto:

1°) Invano si cerca nel disegno di legge una distinzione tra società di capitali, capitalistiche propriamente e le società di persone o medie imprese sotto forma sociale, ed enti non capitalistici il cui fine non sia la ricerca del massimo profitto.

2°) Esiste quindi una condizione di svantaggio per i piccoli e medi produttori capitalistici e artigiani.

3°) Sarebbe stato necessario graduare l'imposizione sulle statistiche a disposizione dalle quali risulterebbero:

62.000 enti tassati in categoria B di ricchezza mobile;

24.000 società per azioni;

di cui 374 aventi titoli quotati in borsa, fra le quali 122 classificate grandi con capitale di 900 miliardi su 1.909 miliardi (novembre 1953) (o al'.

4°) Si critica l'applicazione dell'imposta alle cooperative.

A tale ultimo proposito risponde non solo l'articolo 3 del disegno di legge (modificato) ma anche il Ministro che afferma: « Delle 28.000 cooperative esistenti almeno i nove decimi saranno esenti dall'imposta, secondo quanto è previsto dall'articolo 3, e, per quelle non esenti, sarà forse possibile introdurre una riduzione di aliquota » (articolo 6).

Per le altre obiezioni si legga il resoconto della discussione svolta in Senato.

Nel IV Commissione alla Camera si è svolta una discussione cui hanno partecipato gli onorevoli Alpino, Ferreri, Dugoni e Cerreti. Schematicamente si è detto:

1°) Non si poteva adeguare l'imposta di negoziazione invece di istituire una nuova imposta ?

2°) Non esiste una certa sperequazione tra grandi e medie-piccole società ?

3°) È rispettato il principio dell'indifferenza dell'imposta ?

4°) Non esiste una doppia imposizione ?

5°) Sono state a sufficienza considerate le situazioni delle Casse di risparmio e delle Compagnie di assicurazione ?

6°) Non si forzano forse le scelte degli operatori economici ?

7°) Si è confrontato l'onere marginale della spesa che si vuol coprire con l'onere fiscale introdotto ?

L'onorevole Dugoni ha osservato fra l'altro come pregi e difetti della legge siano ormai scoperti e come le caratteristiche della legge possano far sperare nel suo buon funzionamento. D'altra parte tutto si può correggere e col passar del tempo potranno essere introdotte le modifiche opportune. Risulta difficile far rientrare in rigidi schemi enti societari aventi elementi tanto diversi e diversamente prevalenti.

L'onorevole Cerreti ha ricordato la situazione cooperativistica nel suo insieme, opponendosi all'inserimento delle cooperative in una legge fatta per le società di capitali. Non si tratta di sfuggire a giuste leggi fiscali, anche se dire; né di rifiutare la giusta discriminazione fra le cooperative vere o di comodo, ma di inquadrare il sistema fiscale cooperativo nel quadro particolare dovuto.

La discussione si è svolta su parecchi altri interessanti aspetti della legge in un clima di obiettività e di acuta attenzione.

Ad alcuni giudizi il relatore ha cercato di far corrispondere altri dati che pongono i particolari problemi sotto luce diversa.

Certamente nell'interno dell'azienda e nella strutturazione del bilancio l'imposta non sarà indifferente.

Certamente ne risulterà poi, se non forzata, orientata la scelta degli operatori economici, ed è però questa una delle ragioni della legge.

Dal recente volume *Le Assicurazioni private in Italia*, 1954, Istituto Poligrafico di Stato, Roma, emergono dati discretamente soddisfacenti. Senza entrare nel merito si può

ritenere che non mancano al settore le possibilità di collaborare all'impegno richiesto dallo Stato. Comunque, le riserve matematiche delle imprese assicuratrici sono escluse dall'imposta in virtù del comma b) dell'articolo 4.

Il titolo II istituisce una imposta sulle obbligazioni in rapporto con l'abolizione dell'imposta di negoziazione; sono previste le opportune riduzioni sulle obbligazioni emesse dalle Regioni, Province, Comuni e dagli Enti già considerati negli articoli 8 e 9. L'imposta è sostituita per le cartelle fondiarie, edilizie, agrarie di miglioramento con una maggiorazione di lire 0,10 per cento lire d'imponibile sui diritti erariali dovuti.

Il titolo III abbrevia i termini per le dichiarazioni delle società ed enti.

Il titolo IV contiene disposizioni transitorie e comuni di attuazione delle norme precedenti.

Il titolo V riguarda l'abolizione dell'imposta di negoziazione e dell'imposta sul capitale delle società straniere ed alcune modificazioni riguardanti l'imposta di registro in alleggerimento della tassa.

Il titolo VI contiene norme riguardanti destinazioni particolari di spesa.

## II.

Si riassumono le principali ragioni esposte nella relazione governativa che accompagnava il disegno di legge al Senato.

1°) Nell'ordinamento tributario vigente alcune imposte attuano una certa discriminazione di trattamento fra le diverse imprese a seconda della forma in cui sono costituite. Infatti, il trasferimento di un'azienda individuale o di una sua parte è soggetto ad imposta di registro, mentre il trasferimento dei titoli non è soggetto a tale tributo.

2°) In linea di fatto, mentre i trasferimenti a titolo gratuito di immobili e di imprese assolvono l'imposta sulle successioni e donazioni, i possessori azionari riescono a sottrarsi in forma legale al tributo.

3°) Questi inconvenienti possono essere eliminati o assoggettando le società di capitali o i titoli che li rappresentano agli stessi tributi che scontano le imprese individuali, o assoggettando le società o i titoli anzidetti ad un tributo sostitutivo.

La prima via implica una struttura di imposizione tale da compromettere la sopravvivenza di tali imprese.

In Italia si è seguita la seconda strada, assoggettando le società ed in genere tutti i

titoli azionari, obbligazionari e quelli rappresentativi di partecipazioni di società, ad una imposta surrogatoria.

Questa è la ragione che giustifica l'attuale imposta di negoziazione che colpisce « per la negoziazione di cui possono essere suscettibili, le cartelle, i certificati, le obbligazioni, le azioni e gli altri titoli di qualunque specie o denominazione ».

4°) L'elevarsi della pressione tributaria ed il costante aumento dell'importanza dell'imposta personale, hanno reso sempre più vantaggioso il ricorso alla forma delle società per azioni. Infatti, le imprese individuali oltre ad essere gravate dall'imposta di registro e da quella sui trasferimenti comportano l'acquisizione totale del reddito prodotto all'imposta complementare progressiva, mentre i soci delle società sono solo tassati con l'imposta complementare per la parte di redditi distribuita.

5°) Questo è il motivo che ha acuito la diversità di trattamento a sfavore delle società di persone e delle imprese individuali e pertanto si è notata una spinta delle imprese a trasformarsi in società di capitali.

6°) Pertanto son sorte non poche società, le quali non avrebbero avuto alcuna ragione di essere.

7°) Tale tendenza è pericolosa sia dal punto di vista fiscale, per le evasioni legali che si vengono a provocare, sia dal punto di vista economico, poiché si snatura l'istituto delle società.

8°) Per ristabilire una situazione d'equilibrio si è preferito incidere su questo fenomeno ponendo sulle società di capitali un onere addizionale, destinato a compensare i vantaggi fiscali di cui esse godono.

9°) Anche altri Stati, moderni e ad economia sufficientemente sviluppata, seguono tale strada, assoggettando le società ad un onere addizionale, rispetto alle altre imprese.

10°) Si era pensato, pure, di aumentare le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile (categoria B) durante lo studio del problema. Ma questo poi è stato scartato, sia per il minor gettito che avrebbe assicurato la soluzione, sia per la tendenza verso le evasioni fiscali che si sarebbe verificata.

11°) Si era anche pensato di dare un diverso aspetto legislativo alla tassazione in complementare dei redditi, ma ciò avrebbe determinato sperequazioni in molti casi.

12°) La nuova imposta ha caratteristiche di semplicità e di automatismo, senza difficoltà per gli uffici.

13°) A differenza dell'attuale imposta di negoziazione, è prevista una moderazione nei confronti delle imprese che chiudono i loro bilanci in perdita, mentre per le imprese che conseguono profitti più elevati l'imposta diviene più sensibile.

14°) La tassazione supplementare delle società che conseguono un reddito superiore al 6 per cento non mira a colpire i redditi eccedenti una media ritenuta normale; essa ha il solo scopo di evitare l'artificiosa contrazione, da parte delle imprese, del loro patrimonio netto.

15°) L'imposta, pur essendo basata in parte sul patrimonio, non è un'imposta patrimoniale, ma resta sempre un'imposta ordinaria sul reddito, commisurata al patrimonio, come lo era l'imposta ordinaria sul patrimonio del 1939.

16°) Poiché la nuova imposta viene a colpire il patrimonio delle società, nazionali ed estere, assoggettate a imposta di ricchezza mobile in base al bilancio, vengono soppresse con effetto dal 1° gennaio 1954, sia l'imposta di negoziazione, sia l'imposta di cui al titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, il che porta ad una semplificazione dei servizi, concentrandosi, presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, l'azione di accertamento ora svolta dagli Uffici del registro.

17°) I provvedimenti contemplati nel presente disegno di legge rientrano nelle linee direttive della riforma organica del sistema tributario, istituendo una imposta diretta e parzialmente progressiva.

La nuova forma d'imposizione diretta completa la struttura del vigente ordinamento fiscale, stabilendo equilibrio nel trattamento delle persone fisiche ed in quello delle persone giuridiche.

L'onere che ne deriverà a queste ultime è contenuto entro limiti compatibili con le esigenze della produzione e sarà alleggerito della pressione fiscale nel campo delle imposte indirette.

18°) Grazie alla soppressione di due imposte surrogatorie, l'Amministrazione finanziaria avrà la possibilità di concentrare il proprio lavoro con una razionale utilizzazione di personale e mezzi.

Concludendo:

Le ragioni che sorreggono o accompagnano la introduzione della nuova imposta sono da riferire quindi: al proposito di migliorare il rapporto fra i gettiti della imposizione diretta in confronto a quelli della imposizione indiretta, all'esigenza di compensare o surrogare gettiti cessanti (contributo 4 per cento

sui salari e imposta di negoziazione), al proposito di introdurre, secondo i moderni indirizzi della tecnica fiscale, un tributo in un settore, per comune riconoscimento, fruente di una certa situazione tributaria non equilibrata nei confronti soprattutto dell'impresa personale, alla necessità di configurare l'estrazione fiscale ad una zona di sufficiente capacità contributiva e d'inquadrare un dinamismo presentante determinate situazioni parassitarie nel campo delle società per azioni, all'opportunità di raccogliere fiscalmente profitti di società di capitali sfuggenti ad un generale criterio di progressività fiscale, ed alla esigenza infine di sostenere incrementi di pubblica spesa, con un congegno analogo a quello dell'imposta complementare.

Coloro che respingono le proposte analogie con le legislazioni straniere, affermando che l'imposta sulle società in Italia si colloca, diversamente da quanto avviene all'estero, in un ambiente fiscale, come il nostro, particolarmente oneroso, dovrebbero ricordare almeno questo. La pressione fiscale è anche una funzione proporzionale della totale pressione dei bisogni insoddisfatti dalla iniziativa privata, che lo Stato è chiamato a soddisfare parzialmente.

### III.

L'imposta diretta ha percorso tre fasi: anzitutto ha colpito la ricchezza apparente, in secondo luogo i redditi sempre più distintamente, in terzo luogo l'imposta si è caratterizzata sulla situazione personale del contribuente sul piano della provenienza e dell'impiego del reddito. In questa fase si è elaborata l'esenzione o l'alleggerimento a carattere sociale nell'intento di sostenere i bassi redditi o i redditi da lavoro rendendoli meno precari e più garantiti.

Infine si è giunti alla progressività secondo giustizia fiscale.

L'attuale istituzione d'imposta prosegue questo lavoro di specializzazione e di approfondimento tecnico che permette di adeguare i diversi settori alle esigenze della pubblica spesa.

L'esperienza moderna mette in evidenza come la distinzione fra imposte indirette ed imposte dirette vada perdendo chiarezza.

La fiscalità è spesso una servitù per l'economia e deve essere impostata in modo da intralciarne lo sviluppo il meno possibile. L'intervento dei pubblici poteri agisce strutturalmente sulla vita economica. Non sempre le necessarie informazioni sono complete, esplicite, o sono adeguati gli strumenti fiscali.

Però è necessario ricordare che le imposte valgono come mezzo per ripartire le spese generali della Nazione fra i diversi settori economici con la precauzione di lasciar sussistere il massimo possibile delle soddisfazioni individuali, senza turbare quindi i rapporti fra i prezzi preesistenti all'imposizione. Né la necessità finale di ripartire i redditi equamente contraddice con il prelievo sui frutti del lavoro, sui profitti, sui consumi.

### LEGISLAZIONI STRANIERE

Già nella relazione del senatore Zotta vi erano interessanti notizie sulla legislazione straniera. Per questo è parso opportuno segnalare alcuni elementi, usufruendo di testi e notizie, di troppo difficile raccolta, o di comunicazioni scientifiche (prof. Cosciani).

#### FRANCIA.

Per un certo tempo la giurisprudenza fiscale francese ha sostenuto la tesi di limitare l'imposta sul reddito escludendo gli aumenti di capitale. Ma leggi più recenti hanno allargato i criteri di valutazione. Il beneficio imponibile è il beneficio netto determinato sui risultati totali delle operazioni effettuate, in esse compresa la cessione d'elementi d'attivo nel corso od alla fine della attività. Si considerano redditi imponibili i rialzi, le scorte, il profitto da vendita di immobili, da cessioni, ecc.

Per il prelievo sul capitale, le società si son liberate cedendo allo Stato il 5 per cento del valore capitale in titoli. Una società nazionale per gli investimenti gestisce l'assortito portafoglio costituito in tal modo dallo Stato.

Il sistema incoraggia il carattere acapitalista delle imprese.

Esistono tre imposte dirette sul reddito: imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sulle società, e sovraimposta progressiva sul reddito delle persone fisiche.

1°) *Imposta proporzionale sulle persone fisiche.* — Il reddito imponibile viene accertato e valutato separatamente per ciascuna categoria di reddito netto. Le differenti categorie sono le seguenti:

a) *redditi fondiari:* e cioè i redditi di proprietà immobiliari, urbane ed agricole;

b) *redditi industriali e commerciali:* cioè i redditi che provengono dall'esercizio di un'attività industriale o commerciale realizzati da persone fisiche o società di persone che non hanno optato per il regime fiscale

delle società di capitali. Il reddito imponibile è rappresentato dal reddito netto risultante dalle operazioni di qualsiasi natura.

Nei confronti dei contribuenti, la cui cifra di affari non supera i 10 milioni di franchi annui, l'imposta può venire accertata col regime forfetario.

c) *compensi ai dirigenti di società*: sono i redditi distribuiti ai gestori di società di persone che hanno optato per il regime fiscale delle società ed in quanto questi redditi siano stati ammessi in detrazione dal reddito lordo;

d) *redditi agrari*: sono i redditi della gestione agricola che vengono accertati col sistema catastale a meno che il fisco o il contribuente non chiedano la tassazione in base al reddito effettivo;

e) *redditi professionali*: anche per questa categoria la legge fiscale francese conosce il sistema della dichiarazione controllata e quello della valutazione amministrativa;

f) *redditi di lavoro dipendente*: e cioè salari, stipendi, pensioni e rendite vitalizie percepiti da lavoratori dipendenti;

g) *redditi dei capitali mobiliari*: sono i redditi provenienti da azioni o da partecipazioni sociali, distribuiti da società anonime, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, nonché da società cooperative e da società di persone che hanno optato per il regime delle società.

Sono tassati solamente gli utili in quanto distribuiti, essendo esenti quelli mandati a riserva.

Non si considerano distribuite le azioni gratuite e le incorporazioni di riserve nel capitale.

L'imposta proporzionale sulle persone fisiche viene applicata con un tasso uniforme del 18 per cento del reddito totale previa detrazione dei carichi di famiglia in ragione del 15 per cento del reddito per ciascuno dei primi due figli e del 45 per cento per ciascun figlio a partire dal terzo.

I primi 200 mila franchi derivanti da stipendi, salari, pensioni e simili, sono colpiti con l'aliquota ridotta del 9 per cento.

2°) *Sovraimposta progressiva*. — I redditi soggetti a questa imposta sono gli stessi che vengono assoggettati a quella proporzionale e pertanto, giuridicamente, la sovraimposta non è che un'addizionale all'imposta proporzionale medesima.

Il tasso varia da un minimo che è del 10 per cento per la parte di reddito compresa da 180 a 350 mila franchi, ad un massimo del

60 per cento per la parte di reddito che eccede i 6 milioni di franchi.

3°) *Imposta sulle società*. — Vi sono soggette tutte le società di capitali, incluse le cooperative, unioni di cooperative e gli enti pubblici, nonché le società di persone che abbiano chiesto di essere tassati col regime fiscale delle società.

Il reddito imponibile è costituito dal reddito complessivo netto calcolato con gli stessi criteri che valgono per la determinazione dei redditi industriali e commerciali delle persone fisiche. L'imposta è del 36 per cento (in alcuni casi ridotta al 18 per cento) del reddito netto, previa detrazione della imposta proporzionale afferente ai redditi dei valori mobiliari, percepiti dalla società in ragione della sua partecipazione in altre società.

#### INGHILTERRA.

In Inghilterra i redditi sono colpiti dalle seguenti imposte:

a) *imposta sul reddito (Income Tax)*, imposta personale gravante concettualmente sulle persone fisiche, ma che colpisce l'intero utile conseguito dalle imprese o dalle società di persone o di capitali, (tasso normale 47,50 per cento). Le società di capitali esercitano la rivalsa dell'imposta per la quota di utile distribuita agli azionisti i quali hanno diritto al conguaglio nel confronto dell'imposta da liquidarsi sul loro reddito complessivo. Si noti che per le società di persone contribuenti non sono le società ma i singoli partecipanti nei confronti dei quali si procede al calcolo dell'imposta.

Sono soggette all'imposta le persone fisiche che risiedono in Inghilterra e comunque i redditi ivi prodotti. L'imposta si divide in diverse categorie a seconda della natura del reddito:

Categoria A: redditi immobiliari.

Categoria B: redditi agrari.

Categoria C: interessi sul debito pubblico.

Categoria D: profitti, a loro volta suddivisi in:

1 redditi commerciali;

2 redditi professionali;

3 interessi;

4 redditi di valori mobiliari esteri;

5 redditi di beni situati in colonia;

6 altri redditi.

Categoria E: salari e stipendi.

Tutti questi redditi vengono calcolati al netto delle relative spese e perdite, con criteri che divergono da categoria a categoria.

Per quanto riguarda i redditi industriali e commerciali conviene ricordare che il reddito imponibile è dato dall'ammontare risultante dalla contabilità aziendale, previ determinati aggiustamenti. Sono detraibili generalmente gli incrementi di valore ed il plusvalore proveniente dalla vendita dell'impresa. Si detraggono i redditi che sono stati tassati in un'altra categoria dell'*Income Tax*, nonché i redditi occasionali. Sono detraibili altresì le spese per la razionalizzazione dell'impresa in conformità del piano elaborato dal *Board of Trade*, a determinate condizioni, i premi di assicurazione, il salario corrisposto al coniuge, i crediti insoluti, le spese di rappresentanza se necessarie a migliorare il mercato dell'impresa.

L'imposta sulle società è detraibile ma non è detraibile invece, l'*Income Tax* e la *Surtax*. Gli ammortamenti sono deducibili secondo una tabella ministeriale.

La legge inglese autorizza la detrazione delle perdite imputandole sia agli anni successivi sia ai redditi di altra natura. Non sono ammesse in detrazione le spese che non siano state sopportate esclusivamente ed in totalità per il commercio, nonché le perdite non direttamente connesse con il commercio del contribuente.

L'*Income Tax* colpisce i redditi superiori alle 135 sterline ad un tasso di 47,5 (9 scellini e 6 denari per sterlina) sul reddito imponibile dopo operate le detrazioni personali (120 sterline per il celibe e 210 sterline per il coniugato oltre a 85 sterline per il figlio minore di 16 anni, ecc.) salvo una moderazione dell'aliquota per i redditi minori (15 per cento sulle prime 100 sterline e 27,5 per cento per le successive 150 sterline e 37,5 per cento per le ulteriori 150 sterline);

b) *sovrimposta sul reddito (Surtax)*, addizionale alla precedente che colpisce la persona fisica in quanto possieda un reddito superiore alle 2.000 sterline con un tasso progressivo dal 10 per cento al 50 per cento. Colpisce l'intero reddito prodotto se si tratta di imprese individuali e società di persone, il solo reddito distribuito (con certe eccezioni) se si tratta di società di capitali;

c) *imposta sulle società (Profits Tax)* che colpisce l'intero utile conseguito dalle società di capitali in ragione del 2,50 per cento per i redditi non distribuiti e del 17,50 per cento per quelli distribuiti. Le imprese individuali e le società di persone non pagano questa imposta. L'imposta è pagata dalle società.

#### STATI UNITI.

Le imposte sul reddito negli Stati Uniti sono le seguenti:

a) *imposta sul reddito delle società*, che colpisce esclusivamente le società di capitali, per l'intero reddito conseguito, al tasso del 52 per cento complessivo, indipendentemente dalla sua destinazione. L'imposta è autonoma e non viene pagata dalle imprese individuali e società di persone.

Concorrono a formare il reddito netto: il reddito industriale o commerciale; gl'interessi da prestiti, titoli, ipoteche, obbligazioni;

gl'interessi di titoli pubblici; i dividendi ricevuti da altre società previa detrazione dell'85 per cento (o 62 per cento se trattasi di dividendi provenienti da azioni privilegiate d'imprese pubbliche) dei dividendi stessi purché tale detrazione non superi l'85 per cento del reddito netto;

ogni altro reddito, inclusi i guadagni e perdite di natura patrimoniale.

Sul reddito netto così ottenuto si applica: la *Normal Tax*, la quale colpisce il reddito netto complessivo ad un tasso del 30 per cento (25 per cento dal 31 marzo 1954);

la *Surtax*, la quale colpisce il reddito netto in quanto ecceda i 25.000 dollari annui, con un tasso del 22 per cento. In totale, pertanto, l'imposta è del 52 per cento per le società che hanno un reddito superiore a 25.000 dollari (ridotto al 47 per cento dal 31 marzo 1954) e del 30 per cento per le altre società (ridotto al 25 per cento dal 31 marzo 1954). Oltre a queste due imposte vi sono delle sovratasse supplementari;

b) *imposta sul reddito delle persone fisiche*, che colpisce con un tasso progressivo (fino all'88 per cento) il reddito distribuito dalla società. L'imposta è dovuta dal percettore del reddito e non dalle società. Le imprese individuali e le società di persone (o meglio i singoli soci perché le società di persone non sono soggetti d'imposta autonomi) sono tenute a tale imposta per l'intero reddito prodotto.

Sono assoggettate a tale imposta tutte le persone fisiche per il loro reddito complessivo. Si noti che le società di persone non sono soggetti d'imposta, e quindi il tributo colpisce direttamente i soci.

Il reddito lordo comprende tutti i redditi di qualsiasi natura: pensioni, stipendi, salari, redditi industriali e commerciali, interessi, dividendi, partecipazioni ed utili, guadagni da incrementi patrimoniali, ecc., in danaro o in natura.

Da questi redditi vengono detratte le spese necessarie per la produzione e talune voci a carattere generale (oneri passivi, imposte, spese mediche, spese di beneficenza, perdite varie, detrazioni per carichi di famiglia).

L'imposta si disarticola in due parti: la *Normal Tax*, è a carattere proporzionale e colpisce in ragione del 3 per cento il reddito globale:

la *Surtax*, è progressiva e graduata a seconda che si tratti di celibi o coniugati.

Nell'insieme, per il celibe, l'imposta va da un minimo del 22,2 per cento per i primi 2.000 dollari imponibili (20 per cento dopo il 31 dicembre 1953) ad un massimo del 92 per cento (91 per cento dopo il 31 dicembre 1953) per le partite di reddito che eccedono i 200.000 dollari. Il tasso netto, tuttavia, non può superare l'88 per cento (dal 31 dicembre 1953 l'87 per cento) del reddito netto complessivo.

L'ordinamento degli Stati Uniti si applica in determinati casi con il sistema della ritenuta alla fonte su:

redditi percepiti da stranieri: 30 per cento del reddito senza possibilità di conguaglio;

salari e stipendi: l'imposta viene liquidata per ritenuta da parte del datore del lavoro che procede, poi, al versamento alla Tesoreria.

#### IV.

Nel 1953 il mercato delle obbligazioni ha avuto in Italia andamento stabile. L'indice del corso delle obbligazioni è rimasto quasi stazionario. Le disponibilità raccolte dagli istituti speciali e dall'I. R. I. ammontano per il 1952 a 194 miliardi e per il 1953 a 173 miliardi. Circa il 2 per cento del totale delle obbligazioni esistenti è stato contrattato in borsa. Il rendimento percentuale dal dicembre 1952 ed il dicembre 1953 è variato dal 6,95 al 7,06.

Nel mercato azionario, dopo leggere variazioni, l'indice del corso delle azioni si abbassa verso la fine del 1953. Il rendimento medio del 5,93 per cento risulta leggermente inferiore a quello dei due anni precedenti. In lire con potere d'acquisto costante gli indici degli investimenti azionari passano dalla quota 45 per il 1938, alle quote 145 per il 1950, 150 per il 1951, 119 per il 1952, 100 per il 1953.

L'ammontare di nuovi capitali attinti attraverso l'emissione di azioni al pubblico ha

raggiunto nel 1953 la somma di 192 miliardi. Gli aumenti di capitale a pagamento sono aumentati anche per importo medio rispetto al 1952 (559 da 283 milioni).

Circa il 21 per cento dell'importo totale delle azioni quotate è stato trattato in borsa.

Complessivamente nel 1953 sono affluiti circa 320 miliardi di denaro fresco all'economia per emissione di azioni e di obbligazioni.

Per quaranta società-pilota l'ammontare dei dividendi pagati nel 1953 è di 50 miliardi circa. Il valore degli investimenti azionari secondo i prezzi all'ingrosso nel 1953 è di circa 4.000 miliardi.

Il totale dei mezzi attinti al mercato dalle imprese dal 1948 al 1953 è di 1.258 miliardi, di cui 621 miliardi di azioni.

Il reddito imponibile di ricchezza mobile di categoria B risulta di 440 miliardi circa.

Ecco i dati riguardanti il movimento, piuttosto attivo, delle società per azioni nel mese di febbraio 1954.

Si sono avute 153 costituzioni di nuove società per un totale di capitale nominale di lire 586.502.000 di cui per vari apporti lire 222.730.000 e per versamento di denaro fresco lire 363.772.000.

Si sono avuti 209 aumenti di capitale per un totale di lire 19.469.798.105 di cui:

per fusione . . . . .	L.	1.200.000
gratuiti . . . . .	»	7.664.749.900
per reintegrazione . . . . .	»	482.811.440
con apporti . . . . .	»	18.500.000
altri . . . . .	»	11.302.536.765

con un totale di investimenti pari a lire 20.056.300.105.

Per converso si sono avuti 61 scioglimenti per lire 263.736.000 e 18 riduzioni per lire 1.133.546.800, per un totale di disinvestimenti di lire 1.397.282.800, risultando un movimento netto di lire 18.659.017.305.

Le società per azioni risultano quindi a fine febbraio 24.159, con un capitale medio di milioni 81,7.

L'incremento del movimento netto fra il primo bimestre 1953 ed il primo bimestre 1954 risulta del 9,68 per cento ed il denaro fresco richiesto è aumentato del 17,24 per cento per un totale di milioni 35.428.

\* \* \*

Hanno pubblicato numerose considerazioni sulla nuova imposta i principali quotidiani economici italiani e le principali riviste economiche. Inoltre son pervenuti alla Commissione i memoriali del professore Francesco Coppola d'Anna, direttore generale della



Associazione fra le Società italiane per azioni: *La nuova imposta sulle società e sugli altri enti tassati in base a bilancio* (pagine 61), e del professore Ernesto D'Albergo, presidente dell'Associazione nazionale tributaristi: *In merito al disegno di legge per una imposta sulle società* (pagine 45).

Altre pubblicazioni hanno inviato il signor Gino Cardinali, vice direttore generale della Cassa di risparmio di Vercelli ed il signor Felice Gatti, vice direttore generale della Cassa di risparmio delle province lombarde.

Memoriali sono stati inviati dalla Cassa di risparmio di Udine, dalla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, dalla Unione italiana delle Camere di commercio.

Altri son pervenuti dalle Partecipanze agrarie dell'Emilia richiedenti esenzione dalla imposta, dalla Lega nazionale delle cooperative, memoriali o appunti sono stati presentati dalla Confederazione cooperativa italiana, da parlamentari e da numerose cooperative.

Un memoriale è giunto dal Commissariato per il turismo, Presidenza del Consiglio dei ministri, riguardante l'E. N. I. T. «organo di esecuzione della Direzione generale del turismo» secondo l'articolo 2 del regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925, la cui gestione finanziaria è fondata principalmente su un contributo a carico del bilancio dello Stato.

## PARTE SECONDA

### I.

#### STRUTTURA DELL'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

Essa risulta dalla somma di due imposte parziali. Un'imposta proporzionale sul patrimonio imponibile con aliquota del 0,75 per cento ed un'imposta proporzionale sul reddito eccedente del 15 per cento.

La seconda cessa per redditi uguali o inferiori al 6 per cento in rapporto percentuale col patrimonio imponibile o per redditi negativi. La prima ad aliquota costante rispetto al patrimonio costituisce quindi tutta l'imposta in caso di redditi inferiori al 6 per cento fino a reddito nullo.

Per redditi negativi essa è ridotta in misura decupla al rapporto percentuale che si determina fra la perdita ed il patrimonio imponibile. Ma quando questo rapporto raggiunge il limite del 9 per cento che al decuplo dovrebbe provocare la riduzione al

90 per cento dell'imposta, si ha una seconda trasformazione dell'imposta che si riduce al valore minimo costante di un decimo del suo valore originale (0,75 per cento del patrimonio imponibile), come un canone fisso sul capitale, qualsiasi l'ammontare della perdita.

Si leggano le tabelle dei valori ed i diagrammi conseguenti. Le formule sarebbero quindi:

$\Sigma = I_p + I_r$  per redditi superiori al 6 per cento;

$\Sigma = I_p$  per reddito fra 6 per cento e 0.

$W = I_p - I_p \cdot 10 Z$  in caso di perdita dove:

$\Sigma$  è l'imposta globale

$I_p$  = è la parte conseguente al prelievo sul patrimonio imponibile del 0,75 per cento:

$I_p = P \cdot 0,75$  per cento

$I_r$  = è la parte conseguente al prelievo sul reddito eccedente:  $I_r = r \cdot 15$  per cento

$P$  = è il patrimonio imponibile

$r$  = è il reddito eccedente imponibile (esclusa redditività 6 per cento)

$W$  è l'imposta ridotta per redditi negativi

$Z$  è il rapporto  $\frac{\text{perdita}}{\text{patrimonio imponibile}}$

L'attuale imposta risulta leggermente progressiva ed in misura maggiore per redditività normali. Risulta, se riferita al reddito, regressiva per redditi fra lo zero ed il 6 per cento. Questo accade, nonostante che i redditi da zero a 6 per cento non siano colpiti, per effetto della costanza dell'aliquota 0,75 per cento sul patrimonio imponibile che conta da sola nel computo dell'imposta. Per evitare questo inconveniente bisognerebbe graduare l'aliquota patrimoniale in funzione dei redditi inferiori o uguali al 6 per cento. D'altra parte il limite del 6 per cento è superiore al tasso medio risultante nella situazione italiana per i valori industriali.

Collegare l'imposta al reddito non imponibile fra lo zero ed il sei per cento, significa collegarla con una base fiscale inesistente. Per redditi fra lo zero ed il 6 per cento l'imposta è proporzionale rispetto al patrimonio imponibile e per redditi negativi crescenti subisce una diminuzione proporzionale al rapporto  $Z$ , fino al minimo limite costante rappresentato dal 9 per cento dell'imposta riferita al patrimonio imponibile.

Abbiamo in conclusione un punto limite al reddito 6 per cento che dà luogo ad una prima variazione dell'imposta, un punto limite al reddito 0 per cento che ne individua una seconda, un punto limite per una perdita del

9 per cento che dà origine ad una terza variazione.

È stato accertato un certo carattere surrogatorio di questa nuova imposta, ma a proposito di coloro che avrebbero suggerito un adeguamento dell'imposta di negoziazione in luogo dell'attuale introduzione fiscale si osserva che:

1°) Per adeguare l'imposta di negoziazione al necessario gettito ricercato sarebbe stato necessario triplicare o quadruplicare il gettito dell'imposta stessa, che sarebbe risultata aggravata in modo squilibrato rispetto alle sue origini, alla sua struttura e forse anche nelle conseguenze che l'aggravio avrebbe provocato.

Occorre notare poi che l'imposta di negoziazione era rigida nei confronti delle imprese deficitarie, mentre l'attuale imposta prevede una moderazione dell'onere.

2°) Che la gestione dell'imposta di negoziazione non è cronologicamente aggiornata, se è vero che per quanto riguarda le società non quotate in borsa che costituiscono il settore maggiore le riscossioni in corso riguardano l'anno 1948, mentre per queste e per le società quotate in borsa per le quali si ottengono riscossioni più aggiornate si hanno difficoltà non indifferenti per l'accertamento e per la determinazione dei vari elementi e per il funzionamento dei comitati e dei sottocomitati che fu necessario istituire nel 1951 appunto per rendere più efficienti i servizi.

Per completezza si ricorda la recente soppressione dell'imposta di manomorta (documento 349-A Camera dei Deputati) il cui gettito accertato era di poco superiore ai 300 milioni.

Senza presumere di rispondere alle molte obiezioni che sono state manifestate, il relatore espone qualche considerazione. Non appare anzitutto come l'articolo 53 della Costituzione osti all'attuale disegno di legge.

« Tutti son tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ».

La generalità e l'uguaglianza nel caso particolare consentono di assoggettare a tributo anche le società che a parità di condizioni debbono subire un trattamento proporzionale alle loro capacità contributive.

È un trattamento inquadrato nel sistema progressivo dell'ordinamento italiano. Altre Nazioni con analoghe o uguali norme costituzionali non hanno ritenuto contraddittorio un analogo e particolare sistema tributario per le società. In ogni caso quando si sono

discussi i bilanci di previsione della spesa non si sono ricevuti memoriali in opposizione a spese particolari o generali dello Stato. Nella relazione al bilancio del tesoro si ricordava che sono le spese a regolare le entrate e non viceversa.

3°) Si è parlato di inasprimento fiscale corrosivo della fiducia dell'attuale contribuente societario. Ma nello stesso settore si esita a chiedere, interventi dello Stato o per rimborsi all'esportazione o per finanziamenti creditizi o per dazi doganali?

4°) Quando si pone nel giusto rilievo la destinazione sociale o benefica di capitali e di utili si ricorda soltanto che lo Stato nelle sue spese sta in una posizione non diversa e spesso di tale primato da non temere confronti per questo profilo.

5°) Pur confermando la funzione perequativa dell'attuale tributo altri hanno parlato di sperequazione assurda quando sarebbe stato giusto dire che si tratta di un notevole aggravio, che non vien negato e che però si deve riferire alle esigenze della spesa.

6°) Per le Casse di risparmio, le cui ragioni di richiesta d'esenzione sono meritevoli di considerazione, si nota però che nella consistenza dei depositi bancari e postali esse incidono per una quota (1953) del 14,46 per cento, con un incremento medio annuo del 17,83 per cento. Situazione questa spostata rispetto al 1938 quando, nella ripartizione fra Casse di risparmio, altre aziende di credito ed Amministrazione postale, la quota di spettanza delle Casse era del 20,78. Ma giustamente si parla a tale proposito anche della concorrenza bancaria. Pare quindi difficile trascurare fiscalmente o il valore dei depositi delle Casse o lo squilibrio che sarebbe provocato da una esenzione del settore.

7°) È stato osservato come il punto d'indifferenza per patrimonio imponibile pari a 100 e per redditività pari al 6 per cento si raggiunge fra la prima aliquota e la seconda per i due valori: 0,75 per cento e 12,5 per cento e si è scritto che l'aver stabilito l'aliquota al 15 per cento, con un aumento del 20 per cento rispetto alla quota d'indifferenza, sia il risultato d'un errore:

100	6 %	6 %
0,75 %	12,5 %	15 %
0,75	0,75	0,90

incremento del 20 %

Si tratta invece d'una scelta voluta per favorire un certo spostamento nei bilanci verso valori patrimoniali più consistenti.

Alla fine e per via diversa questo concorda con le richieste mosse che venissero elevati i minimi di capitale prescritti per la istituzione delle nuove società.

Per aliquote del 0,75 per cento sul patrimonio imponibile e del 15 per cento sul reddito, si ha l'indifferenza a redditività 5%:

100	5
0,75, %	15 %
-----	-----
0,75	0,75

8°) Per quanto riguarda l'osservazione che questa imposta implichi una doppia imposizione citeremo una pagina del professore E. Blumenstein dal suo libro *Sistema di diritto delle imposte* (Edizione Giuffrè, traduzione di F. Forte) pag. 135 e seg. enti.

« Le persone giuridiche di diritto privato e pubblico a causa della loro personalità giuridica possono avere patrimoni o redditi come una persona fisica. Alla loro sottoposizione all'imposta sul patrimonio e sul reddito perciò nulla osta giuridicamente.

« Nelle associazioni di persone di natura economica (società per azioni, società in accomandita per azioni, cooperative lucrative, associazioni con attività economica, società a responsabilità limitata) non si può impedire che attraverso la contemporanea imposizione del patrimonio e del reddito delle corporazioni e dei loro membri per le loro quote, abbia luogo una doppia imposizione economica, poiché il sostrato economico dei patrimoni sociali e dei redditi sociali è, nel fondamento, o stesso che quello delle quote sociali. Considerando la differenza giuridica e l'essenza autonoma della corporazione e dei soci da un lato e dei rispettivi oggetti d'imposta dall'altro, non si può impugnare una contemporanea imposizione né sotto il punto di vista del divieto della doppia imposizione né sulla base della garanzia dell'uguaglianza giuridica ».

Se si fosse applicata l'imposta proporzionale del 15 per cento sul reddito senza il limite esente dal 6 per cento in addizione all'imposta del 0,75 per cento sul patrimonio, l'imposta totale sarebbe risultata molto più pesante come si vede dalla tabella V. È stata cura del legislatore ridurre l'onere tributario per i redditi minori. Anche se si fosse applicato il metodo ricordato come normale dal Blumenstein (*op. cit.*, pag. 235) fino alla redditività del 9 per cento l'imposta totale risultante sarebbe stata maggiore di quella legale prevista dal disegno di legge.

La scala Blumenstein e quella della legge si sarebbero incrociate alla quota di redditività del 9 per cento. Esoneri o riduzioni più ampie o diverse avrebbero avuto molto probabilmente l'effetto di far abbassare rapidamente la quota percentuale dei redditi iscritti nei bilanci delle società italiane.

Ecco la pagina descrittiva citata del Blumenstein a proposito del metodo in argomento:

« Le imposte specifiche sulle società consistono in una imposizione fiscale del capitale effettivo investito nell'impresa e del profitto complessivo che ne risulta. La capacità economica dell'impresa si rivela innanzitutto nella cosiddetta intensità del profitto, ossia nel rapporto del profitto ottenuto con l'ammontare del capitale effettivo investito. Viene perciò naturale di graduare la progressione non sull'ammontare del capitale effettivo investito o del profitto conseguito, ma del menzionato rapporto percentuale. L'applicazione della progressione secondo l'intensità del profitto si giustifica, per la natura delle cose, nell'imposta sul profitto netto. Essa si configura in questa guisa, che tante percentuali di profitto netto, per lo più però tante mezze percentuali, vengono prelevate come imposta, quante il profitto netto ne costituisce sul vero e proprio capitale investito (capitale sociale nominale più le riserve). Nelle nuove leggi le riserve vengono comprese in questo cosiddetto capitale di proporzione solo quando siano state costituite con utili colpiti dall'imposta sul profitto netto. Qui però di regola si effettua la fissazione di un limite massimo della progressione, nel senso che da una determinata altezza in poi, il tasso percentuale valevole per il computo dell'imposta non si eleva più. Per converso talora viene previsto anche un tasso di imposta minimo il quale è da applicare anche quando la proporzione fra capitale e profitto netto non raggiunge il corrispondente tasso percentuale. Nell'imposta sul capitale questo tipo di progressione di regola non viene applicato. Invece per lo più si prescinde interamente dalla progressione e l'imposta viene computata proporzionalmente sulla base di un tasso uniforme ».

Ho riportato tabella e diagramma rappresentanti la sola proposta correttiva ricevuta e d'una certa complessità, da parte del professore Coppola d'Anna.

Come si vede, la correzione effettuata sull'imposta sul capitale collegherebbe le aliquote alla redditività inferiore al 6 per cento od alle perdite conservando la imposta-

zione governativa. L'imposta sul reddito eccedente si estinguerebbe per redditività inferiori al 10 per cento. Si realizzerebbe cioè un effetto molto più decisivo di quello imputabile al meccanismo del disegno di legge verso un conglobamento di capitali e verso riduzioni di redditi ad essi rapportati a misure inferiori al 10 per cento. In pratica le sole aliquote fiscali attive sarebbero quelle previste dal professore Coppola d'Anna per redditività superiori al 10 per cento. Tutte le società adeguerebbero i loro bilanci in modo da usufruire delle aliquote minori. In tali condizioni davvero sarebbe meglio ritoccare l'imposta di negoziazione ed il correlativo gettito. Inoltre sarà lecito affermare che la costanza dell'imposta rapportata percentualmente al reddito, per le redditività superiori al 6 per cento, non appare giusta e che la leggera progressività di tale rapporto percentuale prevista dal disegno di legge è più soddisfacente. Inoltre la proposta sostitutiva non elimina ma conserva, di metà alleggerita, la serie fiscale regressiva riguardante le redditività decrescenti dal 6 per cento allo zero, già definita con inopportuna parola nella relazione della Associazione fra le Società italiane per azioni come « immorale ».

## II.

### CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE

1. — Istituzione d'una imposta sulle società ed enti di cui agli articoli 2, 8 della legge 1951, n. 573, ed all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280.

2. — Il patrimonio imponibile è costituito da:

- a) capitale sottoscritto o versato;
- b) o patrimonio netto;
- c) riserve ordinarie e straordinarie;
- d) saldi attivi di rivalutazione monetaria;
- e) utili riportati a nuovo;
- f) accantonamenti di ammortamento finanziario di beni immobili reversibili al concedente;

g) (per gli enti stranieri) tutti i capitali destinati alle operazioni nello Stato o capitali complessivi impiegati nello Stato risultanti al 31 dicembre d'ogni anno.

3. — Si escludono dal patrimonio imponibile:

- a) riserve e saldi destinati alla copertura di oneri specifici e passività.

4. — Si detraggono dal patrimonio imponibile:

- a) le perdite riportate a nuovo;
- b) la somma pari alla quota del valore integrale di bilancio dei beni immobili gratuitamente reversibili al concedente.

5. — Il reddito imponibile è costituito da:

- a) risultato positivo o negativo dell'accertamento ai fini della ricchezza mobile di categoria B;
- b) redditi dominicale e agrario maggiorati con i legali coefficienti;
- c) redditi dei fabbricati;
- d) interessi attivi non valutati per la ricchezza mobile di categoria B;
- e) interessi di titoli di qualsiasi specie;
- f) dividendi;
- g) utili da partecipazioni;
- h) qualsiasi altro reddito;
- i) stipendi, assegni, compensi, eccedenti le normali retribuzioni riferibili ai contratti collettivi di lavoro che già siano state detratte nei confronti relativi alla ricchezza mobile di categoria B;

l) redditi esenti per leggi speciali dalle relative imposte, compresi i redditi che godano di moderazioni o riduzioni d'imposta.

6. — Sono esclusi dal reddito imponibile:

- i semplici rimborsi di spesa corrisposti ad amministratori o soci;

7. — Si detraggono dal reddito imponibile:

- a) le imposte ordinarie afferenti i redditi di cui non si sia tenuto conto anche se riguardanti tre esercizi precedenti.

b) le spese e passività afferenti ai redditi e non detratte nella determinazione del reddito netto di ricchezza mobile di categoria B;

8. — Non si applica l'imposta:

a) alle Società cooperative di lavoro e di consumo e loro consorzi ed alle cooperative aventi per scopo la prima trasformazione o la manipolazione dei prodotti agricoli dei soci, ancorché provvedano alla vendita dei prodotti per conto dei soci purché il capitale sociale versato non superi lire 4 milioni ed il patrimonio (articolo 4) non superi 8 milioni.

La esenzione compete se la cooperativa abbia osservato di fatto negli ultimi cinque anni, e siano espressamente previste nel suo statuto, le norme legislative previste per l'osservanza dei principî e della disciplina della mutualità (decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, articolo 26). Quest'ultimo requisito è richiesto dal 1° gennaio 1955;

b) alle Cooperative a responsabilità illimitata che forniscano beni e servizi soltanto ai soci, salvo leggi speciali che comportano operazioni con terzi;

c) alle Regioni, Province, Comuni, Camere di commercio, Aziende dello Stato, o delle Regioni o delle Province e dei Comuni e relativi Consorzi che gestiscano in regime di monopolio di fatto servizi d'interesse pubblico;

d) ai Consorzi di bonifica, mighoramento, irrigazione e per opere idrauliche;

e) all'Istituto nazionale case impiegate statali agli Istituti autonomi per le case popolari, alle Aziende autonome di case popolari dipendenti da Regioni, Province e Comuni;

f) alle Opere pie, Istituti, Enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti o Enti equiparati per legge;

g) alle Società di mutuo soccorso;

h) agli Istituti di istruzione non aventi scopo di lucro;

i) ai Corpi scientifici, accademie, fondazioni, associazioni storiche, letterarie, scientifiche o di esperienze e di ricerche aventi scopi esclusivamente culturali, agli istituti di studio, sperimentazione di interesse generale, non aventi fini né attività di lucro.

9. — L'imposta si applica con aliquota del 0,75 per cento sul patrimonio imponibile e con aliquota del 15 per cento sul reddito imponibile eccedente il 6 per cento del patrimonio imponibile.

10. — Per le cooperative soggette alla imposta l'aliquota sul reddito eccedente è ridotta all'8 per cento, salvo l'osservanza dell'articolo 26 (a, b) del decreto legislativo 1947, n. 1577, e l'abbattimento basale sul patrimonio imponibile per cinque milioni, riguardante l'applicazione della aliquota patrimoniale.

11. — In caso di perdita risultante dal computo dell'articolo 5 l'imposta è ridotta del decuplo del rapporto fra tale perdita ed il patrimonio imponibile. La riduzione non può superare il 90 per cento dell'imposta commisurata al patrimonio.

12. — L'imposta del 15 per cento sul reddito eccedente è ridotta per cinque anni dal 1° gennaio 1954 del 40 per cento per i redditi esenti in virtù di leggi speciali da imposta di ricchezza mobile (zone industriali, Meridione).

13. — Si riduce del 40 per cento l'imposta per:

Società ed enti quando abbiano esclusivamente per oggetto: l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti ai quali partecipano; la compravendita, il possesso, la gestione, il collocamento di titoli pubblici e privati; né svolgano di fatto altre attività; posseggano titoli per un importo non inferiore al 60 per cento del complessivo valore dei cespiti, che siano iscritti nell'inventario o nel bilancio; quando iscrivano in bilancio i titoli posseduti con distinta indicazione delle emissioni, delle caratteristiche, del numero, del valore dei titoli attribuito in bilancio; quando siano iscritte in apposito albo presso l'Ufficio di vigilanza delle aziende di credito.

L'imposta è ridotta del 25 % per le Società ed enti di cui alla legge 12 marzo 1936, n. 375, (articoli 3, 4, 5, 40 41) e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370 (articolo 1)-

La riduzione di cui all'articolo 9 riguarderebbe:

la Banca d'Italia;

gli Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca nazionale del lavoro, Istituto San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banca di Sardegna);

Banche di interesse nazionale;

Banche e aziende di credito, comprese le Banche popolari cooperative;

Filiali in Italia di Aziende di credito straniere;

Casse di risparmio, Monti di pegni, Casse rurali e agrarie;

Istituto di credito della Casse di risparmio;

Istituti federali regionali fra le Casse di risparmio;

Istituti di credito fondiario;

Istituti di credito edilizio,

Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento;

Istituti autorizzati per il credito agrario;

Istituto mobiliare italiano;

Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Istituto di credito navale;

Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

14. — Le rettifiche già previste per le imposte di ricchezza mobile sui fabbricati e l'amento previsto nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, hanno automatica efficacia anche per la presente imposta.

15. — Società ed enti, contestualmente alla presentazione della dichiarazione annua prevista dall'articolo 8 del decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, debbono presentare la dichiarazione del patrimonio e del reddito imponibili.

Debbono inoltre:

a) versare alla Sezione di tesoreria provinciale, ove la società ha domicilio fiscale, l'imposta risultante dalla dichiarazione, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione;

b) allegare alla dichiarazione l'attestazione della Sezione di tesoreria comprovante l'avvenuto versamento.

16. — L'imposta deve essere versata in unica soluzione. Per omesso o insufficiente pagamento si applica la sovratassa del 10 per cento sulla parte non versata. Se il ritardo non supera il mese, la sovratassa è ridotta al 5 per cento.

L'imposta non versata, la parte d'imposta derivante da rettifica, le sovratasse sono rimosse alla scadenza bimestrale più vicina.

Per variazioni dovute a rettifiche definite per i redditi soggetti a ricchezza mobile o sui fabbricati non si applicano, per la presente imposta, penalità.

Le sanzioni per infrazioni relative alle dichiarazioni sono quelle previste dalle norme riguardanti la ricchezza mobile.

17. — Le società ed enti, in possesso dei requisiti necessari per ottenere la riduzione del 40 per cento dell'imposta, ottengono l'iscrizione nell'albo dell'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito, presentando documentata domanda alla quale entro sessanta giorni l'Ufficio risponde con motivato provvedimento. Eventuali ricorsi debbono essere rivolti al Consiglio di Stato, anche per cancellazioni dall'albo conseguenti alla cessazione di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione e la permanenza nell'albo.

L'Ufficio di vigilanza può svolgere ispezioni nelle aziende anche dietro richiesta del Ministero delle finanze.

18. — È istituita una imposta del 5 per mille sulle obbligazioni e sui titoli emessi nello Stato, a carico delle società ed enti di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 1954. L'imposta è dovuta anche sui titoli

emessi dalle società e dagli enti indicati all'articolo 3. È ammessa la rivalsa sulle obbligazioni emesse successivamente all'entrata in vigore della legge. L'imposta è dovuta per ciascun esercizio finanziario sullo ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio o per le società straniere al 31 dicembre.

Per obbligazioni emesse nel secondo semestre dell'esercizio l'imposta è dovuta per metà del loro ammontare. L'imposta si applica sulla media dei prezzi di compenso di borsa dei dodici mesi dell'esercizio e per titoli non quotati si applica sul valore nominale.

Per le obbligazioni emesse dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle società ed enti di cui agli articoli 8 e 9 (società finanziarie ed aziende di credito) l'imposta è ridotta al 25 per cento.

Per le cartelle fondiarie, edilizie, agrarie di miglioramento l'imposta si applica maggiorando di lire 0,10 per ogni cento lire di imponibile i diritti erariali dovuti a titolo d'abbonamento.

Nelle dichiarazioni di cui all'articolo 11 debbono essere indicati: la specie, il numero, il valore nominale, la eventuale media dei prezzi di compenso delle obbligazioni.

L'imposta deve essere versata unitamente all'imposta sulle società.

Per infrazioni, sanzioni, ecc., valgono le norme precedenti.

19. — Per l'abbreviamento dei termini di cui all'articolo 18 del disegno di legge si leggano i testi riportati.

Si leggano per la parte seguente le osservazioni successive.

19-bis. (articoli 20, 21). — Per il periodo dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1954 l'imposta si versa per metà del risultato dal computo fatto sui bilanci delle società chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54, ossia chiusi entro i termini: 1° giugno 1953 ed 1° giugno 1954 (Per le società straniere dal computo dei capitali disponibili o impiegati, se in misura eccedente ai disponibili, al 31 dicembre 1953). Analogamente si procede per la imposta sulle obbligazioni di cui all'articolo 16.

Per i bilanci successivi chiusi entro l'anno solare 1955 si provvede entro i termini scadenti nel 1956 secondo gli articoli 11 e 12.

20. — Cessano di avere applicazione (articolo 25) la imposta di negoziazione e la imposta sul capitale delle società e associazioni straniere (regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito in legge 2 giugno

1939, n. 739, e decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, e legge 22 dicembre 1951, n. 1372) (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609).

21. (articolo 28). — Con l'adozione della misura fissa per l'applicazione dell'imposta di registro agli atti di fusione delle società si intende favorire le concentrazioni sociali. Si veda legge 11 gennaio 1951, n. 25, articolo 41, e legge 15 febbraio 1949, n. 33, oltre al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

22. — Per l'articolo 31 si leggano i testi riportati.

L'articolo 81 della tariffa allegato A reca:

*Art. 81.* — Costituzioni e fusioni di società di qualunque specie e di associazioni in partecipazione:

a) con conferimento di denaro o di beni mobili, di contratti di locazione di cose o di opere . . . . . 2 %

b) con conferimento di stabilimenti od opifici industriali . . . . . 4 %

La tassa si applica sul valore lordo dei beni conferiti in società.

Per gli atti costitutivi delle società per il capitale destinato o impiegato in Italia valgono le stesse tasse.

23. — Per riferimento all'articolo 32 si legge l'articolo 3 della legge 23 marzo 1940, n. 283:

« In deroga all'articolo 94 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, i contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato od assimilate allo Stato nel trattamento tributario, si riforniscono mediante compravendita oppure mediante appalto, di merci, derrate ed altre cose mobili sono soggetti alla imposta proporzionale del 2 per cento. Tale imposta è in ogni caso a carico del privato contraente... ».

24. — Per riferimento all'articolo 33, l'articolo 3 della tariffa A citata reca:

*Art. 3.* — Atti di compravendita:

a) di merci anche se tra commercianti e di navi non italiane . . . . . 2 %

b) di navi italiane fra italiani e di qualunque nave che si acquisti per demolizione . . . . . 1 %

c) di navi in ogni altro caso . . . . . 1 %

25. — Per riferimento all'articolo 34.

Si legga la nota di cui al punto 22.

26. — Per riferimento all'articolo 35 si riporta l'articolo 108 tariffa A del testo sostituito.

Negoziazione di titoli:

*Art. 108.* — Atti pubblici o scritture private per la negoziazione di azioni ed obbligazioni soggette alla tassa annuale di negoziazione o di azioni ed obbligazioni di società estere soggette alla tassa annuale pel capitale, quando il prezzo sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente con denaro e con titoli soggetti alle tasse annuali anzidette . . . . .

Tassa fissa L. 200

Si riportano gli articoli 10 e 11 della tabella E citata e sostituita: Azioni ed obbligazioni di società italiane e straniere:

*Art. 10.* — Azioni, obbligazioni ed altri titoli soggetti alla tassa annuale di negoziazione stabilita dall'articolo 73 della legge 4 luglio 1897, n. 414, dall'articolo 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, e dal decreto legislativo 27 febbraio 1919, n. 300; e atti relativi alle operazioni per la negoziazione dei titoli, delle azioni ed obbligazioni anzidette.

Se per la negoziazione fosse stipulato un atto pubblico o una scrittura privata separata dai detti titoli, l'atto o scrittura dovranno assoggettarsi alla registrazione col pagamento della tassa fissa che all'articolo 108 della tariffa, allegato A, ognora che il prezzo sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente e con denaro o con la cessione di altri titoli indicati nel presente articolo.

L'esenzione è applicabile sempre quando sia giustificato il pagamento delle tasse stabilite dalle leggi controindicate.

L'esenzione stessa non ha luogo quando le azioni, obbligazioni od altri titoli formino oggetto di sentenze o di trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi, né si estende ai contratti delle società anonime o accomandita per azioni e neppure agli altri coi quali le società sono costituite o disciolte, o ne è prolungata o abbreviata la durata o ne sono modificati gli statuti o variato il fondo sociale.

*Art. 11.* — Azioni ed obbligazioni alle società straniere sottoposte alla tassa sul capitale destinato alle operazioni nel Regno, giusta l'articolo 70 della legge 4 luglio 1897, n. 414, e l'articolo 26 della legge 26 gennaio 1896, n. 44.

*Nota.* — Come all'articolo 10.

27. — Il disegno di legge prevede anche una prima assegnazione di spesa per una parte

del gettito delle imposte previste su una somma pari a 20 miliardi (articolo 37).

\* \* \*

Altre norme regolano la gestione residua dei versamenti dell'imposta di negoziazione e problemi di minore importanza.

### III.

Per meglio spiegare il titolo V si riportano alcune osservazioni desunte da informazioni fornite dalla Amministrazione finanziaria.

L'articolo 20 comporta l'abolizione dell'imposta di negoziazione e di quella sul capitale delle società straniere a decorrere dal 1° gennaio 1954, data con la quale viene introdotta nel nostro sistema tributario la nuova imposta sulle società e sugli enti tassabili in base a bilancio.

La predetta abolizione è conseguenziale alla istituzione del nuovo tributo, il quale, essendo diretto a stabilire l'adeguamento dell'onere tributario delle società di capitali ed in genere di tutti gli enti tassabili in base a bilancio a quello dell'impresa individuale, assolve, su basi più aderenti alla realtà, alla funzione surrogatoria dell'imposta di registro sui trasferimenti delle azioni, quote o carature nelle quali è suddiviso il capitale sociale, in relazione alla maggiore capacità contributiva, e consente, inoltre, un prelievo sui redditi societari che si sottraggono all'imposta complementare diretta. Le stesse ragioni che militano a favore della nuova imposta conducono necessariamente a proporre l'abolizione della imposta di negoziazione, atteso che il permanere di quest'ultima costituirebbe una evidente duplicazione.

Gli articoli 21 e 22 disciplinano, rispettivamente, la procedura di accertamento ed i relativi procedimenti di valutazione per l'imposta di negoziazione e per quella sul capitale delle società estere operanti nel territorio nazionale per gli anni di imposta anteriori alla soppressione del tributo. Particolare importanza riveste la norma del secondo comma del citato articolo 21 che fissa in due anni dalla entrata in vigore della legge il termine entro il quale i Comitati direttivi degli agenti di cambio dovranno ultimare le valutazioni ad essi demandate dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta sui prezzi ufficiali di compenso.

Gli articoli 23 e successivi hanno lo scopo di consentire agli organismi sociali, in con-

seguenza del nuovo gravame fiscale, quegli opportuni movimenti i quali — si noti — saranno prevalentemente rivolti ad un riassetto giuridico più vicino alla sottostante realtà economica.

Con l'articolo 23 le fusioni di società commerciali di qualunque specie, le concentrazioni di aziende sociali e gli aumenti di capitali all'uopo occorrenti, che siano deliberati entro un anno dalla entrata in vigore della legge in esame, potranno beneficiare dell'imposta fissa di registro ed ipotecaria.

Funzionalmente collegata alla istituzione della nuova imposta sulle società, la norma anzidetta riproduce in sostanza quella dei similari provvedimenti che in passato ebbero a consentire temporaneamente le stesse agevolazioni (veggasi, da ultimo, l'articolo 41 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria).

La norma di favore rende possibile l'applicazione dell'agevolazione tributaria alle fusioni di società commerciali anche in società diverse dalle azionarie, giacché, nel sistema positivo italiano (articoli 2501 a 2504 del Codice civile), lo scambio di azioni non è requisito essenziale della fusione.

Limitatamente poi alle concentrazioni di aziende sociali, il privilegio fiscale è applicabile anche quando esse si attuino in enti diversi dalle società commerciali, purché assoggettabili alla nuova imposta sulle società e sugli enti tassabili in base a bilancio, od in enti economici di diritto pubblico, e ciò non soltanto per armonizzare la norma di favore con le altre disposizioni del disegno di legge, ma anche per consentire l'assestamento delle società e degli enti passibili del nuovo tributo, e, nei confronti degli enti economici di diritto pubblico, per favorirne l'irrobustimento in vista dei superiori interessi dell'economia nazionale.

L'articolo 24 mira a facilitare lo scioglimento di quegli organismi sociali di modesta entità, che difficilmente potrebbero sostenere l'onere del nuovo tributo, con il solo pagamento, nella misura fissa minima della imposta di registro ed ipotecaria altrimenti dovute, per quelle di registro, in misura proporzionale o graduale, secondo le ipotesi previste per le assegnazioni ai soci dell'articolo 88 della tariffa, allegato A, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni.

Tale favore tributario si applica alla diversa ipotesi della trasformazione di società per azioni e a responsabilità limitata in società



in accomandita semplice o in nome collettivo o in società semplice, che, secondo la disposizione dell'articolo 83 della stessa tariffa allegato A innanzi richiamata, e successive modificazioni, sarebbe passibile dell'aliquota proporzionale dello 0,50 per cento.

L'articolo 25 anzi tutto riduce, secondo un vecchio voto della pratica e della dottrina, addirittura a metà l'altezza della tariffa del registro per quanto si riferisce ai trasferimenti immobiliari, ma anche introduce nuovamente il principio della progressività della imposta di registro sui trasferimenti immobiliari a titolo oneroso e, conseguentemente, l'attuale aliquota stabilita nella misura proporzionale del 10 per cento viene ridotta al 5 per cento per la parte di valore che supera il milione di lire, mentre sino al milione si applica, in ogni caso, la minore aliquota del 2 per cento.

Il nuovo sistema e le attenuazioni di aliquote si propongono di eliminare gran parte degli oneri tributari che, gravando sui trasferimenti e sui conferimenti in società di beni immobili e di altri diritti immobiliari di cui al richiamato articolo 81, lettera c), della predetta tariffa, frenano attualmente il commercio di beni immobili e di diritti reali immobiliari.

In armonia con i criteri dianzi cennati si presentano le disposizioni particolari delle lettere c) e d) dello stesso articolo 25.

L'articolo 26 stabilisce l'aliquota unica dell'1 per cento per i contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato, od assimilate nel trattamento tributario, si riforniscono, mediante compravendita oppure mediante appalto, di merci, derrate ed altre cose mobili.

Tale norma adegua il trattamento tributario degli anzidetti contratti a quello previsto per gli appalti in generale dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1953, n. 261, che ha ridotto la relativa aliquota dal 2 all'1 per cento.

L'articolo 27 unifica nella misura dello 0,50 per cento l'aliquota dovuta per i trasferimenti di navi di ogni specie, eliminando le distinzioni attualmente stabilite dall'articolo 3 della tariffa, allegato A, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni.

L'articolo 28 riduce dal 2 all'1 per cento la misura delle imposte di cui all'articolo 81, lettera a), e successive modificazioni, della tariffa anzidetta per i conferimenti in società di danaro, beni mobili, contratti di locazione di cose e di opere e riduce, altresì, dal 4 al 2,50 per cento l'aliquota stabilita per i conferimenti in società di stabilimenti od

opifici industriali di cui alla lettera b) dello stesso articolo 81 anzidetto. Gli articoli 25, 28 riguardano anche gli atti fra persone fisiche come risulta dal testo della legge e come del resto è stato ritenuto dal Senato.

L'articolo 29 comporta la sostituzione del testo degli articoli 108, tariffa A, 10 e 11 tabella E, allegate al più volte citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che si è resa necessaria in seguito alla soppressione dell'imposta di negoziazione.

Lo scopo della norma è del tutto evidente: i titoli soggetti alla nuova imposta debbono poter continuare a trasferirsi senza alcun particolare onere di imposta di registro, così come avveniva in regime di imposta di negoziazione.

L'articolo 30, infine, contiene disposizioni di carattere transitorio.

#### LA COOPERAZIONE

Durante la discussione generale la Commissione ha trattato della cooperazione, ma nella discussione sugli articoli questo argomento ha occupato quasi completamente il campo. Il relatore personalmente era dell'opinione che sarebbe stato più opportuno stralciare dalla legge tutta la materia e che sarebbe stato meglio applicare l'imposta alle cooperative con norme particolari da inserire in tutto un insieme fiscale cooperativistico. La Commissione votò un ordine del giorno, che si riporta, in relazione alle proposte di legge degli onorevoli Foresi e Cerreti, inteso ad esaminare e coordinare in un unico testo la situazione tributaria delle cooperative.

Moltissimi ordini del giorno e memoriali sono pervenuti alla commissione richiedenti generalmente l'esenzione dall'imposta. Comunque il principio basilare è questo: le cooperative non chiedono privilegi fiscali. Ma nel trattamento fiscale si deve riconoscere il loro essere associazioni di persone e di forze di lavoro tendenti a realizzare benefici economici e morali extracapitalistici a favore di gruppi di lavoratori o di consumatori sprovvisti di beni di fortuna. Tale loro essere va collegato con l'attuale situazione generale che è più di transizione, di crescita, che non di sistemazione consistente delle cooperative.

Ecco su quale base dev'essere considerata la capacità contributiva tassabile agli effetti dell'attuale imposta. Il relatore ritiene che non si debba parlare di esenzione quanto di adeguamento dell'imposta sulla base di queste considerazioni che dovrebbero essere sviluppate sul terreno concreto delle statistiche e

degli accertamenti, non troppo soddisfacenti allo stato attuale.

Esiste un parassitismo delle società per azioni ed esiste un parassitismo della cooperazione al quale i veri cooperatori rifiutano di riconoscere ospitalità nella cooperazione. Essa è animata da sacrifici, zelo, generosità di umili, e grandi, cittadini lavoratori che avvertono come nella cooperazione vi sia il massimo istituto volontaristico, che fuori dalle strutture capitalistiche fiorisce in tutti i regimi come il termine economicamente e socialmente più umano e « buono » del progresso civile e moderno.

La Commissione all'unanimità ha approvato alcuni emendamenti intesi ad accogliere in parte i voti di autorevoli colleghi che hanno contribuito, essendo essi stessi dirigenti cooperativisti o appassionati di cooperazione, a determinare giudizi ed orientamenti in materia. Quanto non è stato accolto sarà, si spera presto, riesaminato, come si è detto, in un successivo esame dell'intera questione.

Il relatore ringrazia la Federazione italiana delle cooperative e la Lega nazionale delle cooperative per i memoriali che hanno voluto inviare tramite colleghi della Commissione. Essi saranno riconsiderati a tempo opportuno. Quale sarà il contributo della cooperazione all'intero gettito dell'imposta? Probabilmente non supererà il 3-4 per cento del gettito totale previsto. Eppure il problema ha occupato la Commissione in modo quasi prevalente. Le discussioni sono incominciate con la classificazione delle cooperative di cui all'articolo 3. Alcuni tipi di cooperative non sono compresi nell'elenco riguardante la non applicazione dell'imposta. Questo indica che la materia dev'essere tutta riesaminata. Una cooperativa di pescatori che lavorino nel loro mestiere antico con natanti e reti è considerata cooperativa di lavoro ed a questa può non applicarsi l'imposta. Ma se gli stessi si uniscono in cooperativa per difendersi sul mercato della vendita all'ingrosso, e parzialmente forse al minuto, non formano cooperativa di consumo, ma cooperativa di vendita e sono soggetti alla imposta in quanto la loro cooperativa non è compresa nell'elenco. Le cooperative di servizi, ossia di motorizzazione agricola, fondate da modesti coltivatori diretti, cooperative di ammassi di prodotti agricoli, cooperative di trasporto derrate, o di mercato, come del tipo anzidetto dei pescatori, venditori del loro prodotto, non sono comprese nell'articolo 3.

Anche il concetto di prima trasformazione e manipolazione dei prodotti agricoli ha dato luogo a discussione che si è conclusa con il riferimento alla tradizione giurisprudenziale ed amministrativa. La questione dev'essere però ripresa anche per i limiti quantitativi a valore sociale in cui deve esser posta. Altro è il caso di una cantina sociale che in una zona ristretta, povera, sovrappopolata, lavori per piccoli mezzadri e per finire e vendere un prodotto di scarsa quantità, altro è il caso di una cantina sociale in zona opulenta o sede di prodotti scelti. Altro è il rapporto patrimonio imponibile: reddito eccedente 10 : 2 altro è il rapporto 100 : 20 soprattutto se si vuol tener conto della zona agraria dalla quale emerge e quindi del valore sociale del rapporto.

Una situazione degna di particolare considerazione è quella delle Partecipanze agrarie emiliane e romagnole e delle Università agrarie, antichissime. All'articolo 8 del regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 494, esse erano escluse dall'imposta « sul patrimonio netto che in ragione del godimento non possa essere attribuito ai singoli partecipanti o comunisti ».

Procediamo all'esame degli articoli emendati riguardanti la cooperazione:

1°) *Art. 3.* — Al punto 1°) si è aggiunto dopo le parole: « alle cooperative di lavoro e di consumo » la dizione: « e loro consorzi ».

Pare che i consorzi siano 25 in tutta Italia, ma non si è voluto allargare per essi i limiti di capitale sociale e di patrimonio. In realtà se la loro consistenza economica assicura una sufficiente capacità contributiva essi debbono essere soggetti ad imposta. Non si deve dimenticare come possano presentarsi casi di consorzi aventi fini sussidiari verso le cooperative minori più che fini di potenza economica.

2°) Sono stati elevati i limiti riguardanti il capitale sociale versato ed il patrimonio determinato a mente dell'articolo 4: *da 3 a 4 milioni e da 7 ad 8 milioni.*

È un aumento rivolto ad includere cooperative minori in numero maggiore. Sarebbe da ricordare come un aspetto di debolezza cooperativa sia rappresentato proprio dalla esiguità dei valori di capitale e patrimonio e come i limiti nuovi proposti, più ampi, non siano tuttavia frutto di accertamenti statistici, ma rappresentino un punto d'incontro tra richieste di parlamentari e consensi da parte del Governo.

1°) *Art. 5.* — Al punto e) alla fine del primo comma dopo le parole:

«...del reddito di categoria B della Società o dell'ente:» si è aggiunto dietro mandato della Commissione per coordinamento: «salvo le retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro ed ai lavoratori ausiliari impiegati nelle stesse in misura non superiore al 20 per cento della mano d'opera complessivamente impiegata».

Intendendosi escludere dal computo dell'articolo 4 le retribuzioni dei soci lavoratori e degli ausiliari presenti, entro un certo limite, al lavoro (20 per cento). Questi ultimi peraltro sarebbero già esclusi in quanto soggetti alla R. M./c 2. Non si vogliono agevolare le cooperative che si trasformino in impresa con salariati estranei alla cooperazione. Ma non si vuole distinguere agli effetti della valutazione i soci lavoratori dagli ausiliari, che costituiscono i pre-soci o i novizi della cooperazione, i migliori dei quali saranno certamente assorbiti come soci dalla cooperativa nella quale lavorano.

1°) *Art. 6.* — Il secondo comma è stato sostituito in modo da consentire un abbattimento alla base nel computo dell'imposta parziale riguardante il patrimonio. L'abbattimento è fissato in 5 milioni di patrimonio imponibile corrispondente alla imposta parziale di lire 37.500. La formulazione è la seguente:

« Per le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 3, n. 1, soggette all'imposta, questa si applica sul patrimonio eccedente l'importo di lire 5 milioni e, sulla parte di reddito che ecceda il 6 per cento del patrimonio determinato ai sensi dell'articolo 4, con aliquota ridotta all'8 per cento sempreché ricorrano le condizioni previste dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, lettere a) e b) ».

Un emendamento inteso ad ottenere uguale abbattimento alla base, di cinque milioni, riguardante il reddito non fu accolto. Fu osservato che un abbattimento netto come quello proposto avrebbe provocato una molto rapida progressività soprattutto per le redditività minori e, forse, sarebbe stato più opportuno, semmai, sostituirlo con un ritocco del limite del 6 per cento riguardante il reddito esente, o dell'aliquota.

Fu aggiunto un terzo comma all'articolo 6 per definire che anche le cooperative legali, riguardanti particolarmente gli Enti di riforma, e le leggi della riforma agraria in generale, dovevano essere comprese nel disposto degli articoli 3 e 6.

Il testo è il seguente:

« Le norme di cui al comma precedente si applicano alle società cooperative costituite per legge o in adempimento di disposizioni legislative, a fini di utilità sociale o di pubblico interesse ».

1°) *Art. 24.* — Alla quarta riga dopo le parole «... che le cooperative» si sono aggiunte, in relazione all'emendamento apportato all'articolo 3 le parole « e loro consorzi ».

1°) *Art. 30.* — furono sostituite le prime tre righe per circoscrivere con elenco più completo le varie forme cooperative alle quali si applica la norma che stabilisce il pagamento della sola tassa fissa minima di registro ed ipotecaria sugli atti relativi ad eventuali regolizzazioni.

Il testo è il seguente:

« Le società cooperative di produzione, di lavoro, e loro consorzi, le società cooperative di consumo, quelle agricole di conduzione e di servizi, quelle di pescatori, di abitazione a proprietà indivisa, di trasporto, quelle di manipolazione, di trasformazione, di stagionatura di prodotti agricoli, in origine regolarmente... ».

\* \* \*

Il relatore desidera chiarire che il comma c) dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, non venne incluso fra le caratteristiche necessarie, agli effetti della presente legge, ai requisiti di mutualità per non sminuire con tale inclusione l'attaccamento personale del socio alla cooperativa, per non allentare il suo vincolo naturale e personale alla sua quota di proprietà e di partecipazione al capitale ed al patrimonio della cooperativa, per non indebolire infine neppure per gli eventuali eredi il senso cooperativistico con il titolo di partecipazione, eventualmente tramandato.

#### EMENDAMENTI DIVERSI

1°) *Art. 3.* — La Commissione per chiarire la dizione del n. 3 dell'articolo 3 riguardante le Aziende dello Stato volle che queste fossero riferite al Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato che ne contiene i bilanci. Per questo si aggiunse alle parole « Aziende dello Stato » l'indicazione « di cui agli articoli 145, 146 del Regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. »

Sono gli articoli che riguardano esattamente il Rendiconto generale. La non applicazione d'imposta riguardante il punto 3°,

all'articolo 3, è valida quando esista monopolio di fatto e servizio di interesse pubblico, poiché solo in tal caso l'alleggerimento fiscale agisce in senso sociale a vantaggio del consumatore. Laddove esista regime concorrenziale, da questo prevalentemente dipende la riduzione dei costi e non sarebbe giusto porre in difficoltà l'iniziativa privata concorrente.

2°) Al punto 5 si è incluso « *L'Istituto nazionale case impiegati statali (I. N. C. I. S.)* », omesso nel testo originale, ma avente almeno gli stessi diritti degli altri istituti ivi iscritti.

1°) Art. 8. — Alla prima riga la Commissione ha accettato la variazione sostitutiva seguente:

« L'imposta è ridotta del 40 per cento nei confronti... ».

La quota di riduzione è stata aumentata dal 25 al 40 per cento in considerazione della importanza massima che, nel settore delle società finanziarie di cui all'articolo 8, va riferita alle società a partecipazione statale.

\* \* \*

All'articolo 1 un componente la Commissione propose la esclusione dall'imposta delle società a responsabilità limitata, trovando opposizione presso la Commissione e presso il Governo.

Infatti l'esenzione non sarebbe giustificata posto che tali organismi son tassati in base a bilancio (art. 2472 C. C.). Inoltre si aprirebbe una via troppo facile di evasione. Questo si ricorda pur considerando i particolari caratteri di tal forma sociale.

Per le società ed enti di assicurazione autorizzati ad operare in Italia a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive modificazioni, la Commissione ritenne di non dover accettare un emendamento proposto. Il proponente riteneva assimilabili alle aziende di credito le aziende assicuratrici agli effetti dell'imposta, in quanto anch'esse operano con capitali fortemente eccedenti quelli di proprietà, onde il reddito complessivo da essi dato porta uno speciale fattore d'inflazione al sovrareddito oltre il 6 per cento relativo al patrimonio. Pertanto alla proposta di includere tali enti all'articolo 9 (per riduzione dell'imposta), pur riconoscendo determinate ragioni di considerazione, si oppone la necessità di considerare meglio, semmai, la grande varietà degli enti e della loro impostazione e soprattutto la considerazione complessiva, emergente anche da una recente indagine del Ministero dell'in-

dustria, Ispettorato generale delle assicurazioni, della loro ripresa e della loro capacità contributiva.

#### DESCRIZIONE DELL'IMPOSTA RIGUARDANTE LE COOPERATIVE

A) Sarà opportuno considerare anzitutto l'imposta parziale applicata al patrimonio.

Misurando il patrimonio in milioni di lire si ha che per ammontari di patrimonio, ai sensi dell'articolo 4, da zero ad otto milioni, l'imposta è uguale a zero. Appena il patrimonio supera otto milioni scatta il meccanismo dell'imposta. Per patrimoni d'ammontare pari ai seguenti valori: 8,1 - 10 - 20 - 50 - 100 l'imposta in forza del secondo comma dell'articolo 6 si applica, con aliquota 0,75 per cento, alle somme corrispondenti: 3,1 - 5 - 15 - 45 - 95 e se si confrontano i valori dell'imposta applicabile alle società con quella calcolata per le cooperative, e ridotta, si ha che il rapporto fra le due imposte parziali sul patrimonio varia da 2,66 ad 1 che sono due valori limite. Ossia per patrimoni di poco superiori ad otto milioni l'imposta sulle cooperative è pari a circa il 37 per cento (1 : 2,66) della corrispondente imposta sulle altre società. Per grandi valori di capitale, e per esempio di 100 milioni, l'imposta sulle cooperative è quasi uguale, di poco inferiore, all'imposta corrispondente per le altre società.

Infatti ricordando le sigle adoperate altrove si ha che

$$I_p = \frac{P \cdot 0,75}{100}$$

mentre per le cooperative si ha:

$$I'_p = \frac{(P-5) \cdot 0,75}{100}$$

ossia il rapporto  $\frac{I_p}{I'_p}$  è pari al rapporto  $\frac{P}{P-5}$ ,

donde risulta la seguente serie:

Valori di patrimonio P (per valori inferiori ad otto l'imposta è annullata)

8,1; 9; 10; 20; 50; 100;

Valori di patrimonio (P-5) dedotto l'abbattimento alla base:

3,1; 4; 5; 15; 45; 95;

Valori del rapporto fra la imposta parziale normale e la corrispondente sulle cooperative:

2,66 - 2,25 - 2 - 1,55 - 1,11 - 1,04.

Quest'ultima serie significa che l'imposta parziale sul patrimonio delle cooperative è

minore della corrispondente sulle altre società in ragione del rapporto considerato e che le due corrispondenti imposte tendono ad uguagliarsi per patrimoni crescenti. Il valore ottimo patrimoniale per ottenere la massima riduzione d'imposta per le cooperative è di poco superiore a 8 milioni.

Dato che fino ad otto milioni non si applica l'imposta, la serie inizia dal rapporto  $\frac{8}{8-5}$  ossia 2,66, come si è dimostrato.

B) Per l'imposta parziale, applicata al reddito eccedente il 6 per cento si ha invece un rapporto di riduzione costante pari al rapporto fra le aliquote:  $\frac{15}{8}$ . Ossia l'imposta sul reddito delle cooperative è ridotta in relazione a quella stabilita dalla legge per le altre società, al rapporto 53,33 per cento, riduzione costante. Le cooperative pagano poco più della metà delle altre società.

C) Come si combinano le due imposte parziali esaminate, nella loro somma che compone l'imposta totale? In modo variabile ricordando quanto s'è detto, ossia che:

1°) l'imposta sul patrimonio imponibile delle cooperative è rappresentata, rispetto a quella sulle altre società, dalla seguente serie:

Valori di patrimonio imponibile in milioni di lire	Valori dell'imposta sul patrimonio delle cooperative in rapporto al corrispondente valore per le altre società
8,01 . . . . .	37,6 %
10 . . . . .	50 %
20 . . . . .	65 %
50 . . . . .	90 %
100 . . . . .	96,5 %

2°) l'imposta sul reddito eccedente delle cooperative è sempre pari al 53,33 per cento della corrispondente imposta sulle altre società.

Per esempio, per patrimonio di 10 milioni e per reddito da redditività (eccedente il 6 per cento) par al 5 per cento si ha:

1°) Imposta sul patrimonio:  
altre società . . . . . L. 75.000  
cooperative . . . . . L. 37.500

2°) Evidentemente per il computo del reddito anche per le cooperative si terrà

conto di tutto il patrimonio e non del solo patrimonio imponibile (detratto l'abbattimento alla base), poiché diversamente si avrebbe un artificiale rapporto di redditività, più pesante fiscalmente.

$\left(\frac{R}{P} \%\right)$  Donde si ha per  $r = 5 \%$  e nel caso considerato:

Imposta sul reddito (eccedente il 6 per cento) (per reddito reale eccedente pari a lire 500.000).

per le altre società . . . . L. 75.000  
per le cooperative . . . . » 40.000

In totale:

Imposta totale nel caso considerato:

per le altre società . . . . L. 150.000  
per le cooperative . . . . » 77.500

con una riduzione da 100 a 51.

3°) Se il reddito cresce, a parità di patrimonio, in relazione all'aumento della redditività, la imposta totale tende a raggiungere il rapporto limite istaurato fra le aliquote del reddito, per le altre società e per le cooperative, ossia il rapporto 100 : 53,33.

Infatti per reddito grandissimo decresce l'importanza relativa dell'imposta sul patrimonio (a patrimonio costante).

L'imposta totale per le cooperative vien ridotta, rispetto a quella stabilita per le altre società, fra due limiti del 37,6 % e del 53,3 %, a parità di condizioni d'imponibile.

Concludendo, a parità di patrimonio e di reddito, le cooperative pagano una imposta totale pari a circa la metà di quella stabilita: riduzione quasi indifferente, a parità di condizioni, alla grandezza maggiore o minore delle somme in oggetto e tenendo presenti le considerazioni sopra scritte. Salvo quindi la zona prevista per la non applicazione della imposta, cioè al disotto degli otto milioni di patrimonio ai sensi dell'articolo 4, la riduzione complessiva dell'imposta totale è quasi costante e di poco inferiore al 50 per cento, qualunque sia il patrimonio al di sopra degli otto milioni e qualunque sia la redditività al di sopra del sei per cento.

Onorevoli colleghi, per le considerazioni sopra esposte, la Commissione invita la Camera ad approvare il disegno di legge n. 958.

ROSELLI, *Relatore.*

ALLEGATO.

ELENCO DELLE LEGGI CITATE NEL DISEGNO DI LEGGE CON RIFERIMENTO  
AGLI ARTICOLI ED ALCUNI TESTI AVENTI PIÙ DIRETTO RIFERIMENTO AL  
CONTENUTO

- Regio decreto 5 luglio 1951, n. 573, articolo 8. (Art. 1).  
 Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, titolo II e modificazioni. (Art. 1).  
 Decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e ratifica legge 2 aprile 1951, n. 302, articolo 26, lettere A-B. (Art. 3).  
 Legge 4 novembre 1951, n. 1219. (Art. 5).  
 Decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, articolo 26 (lettera A-B). (Art. 6).  
 Codice civile, articoli 2423 e seguenti. (Art. 8).  
 Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, articoli 3, 5, 40, lettera A, 41 e successivi modelli. (Art. 9).  
 Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, articolo 1. (Art. 9).  
 Legge 22 giugno 1950, n. 445, articolo 1. (Art. 9).  
 Decreto presidenziale del testo unico 5 luglio 1951, n. 573, articolo 22. (Art. 10).  
 Testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, articoli 62, 63 (Art. 10).  
 Testo unico del decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, articolo 8. (Art. 11).  
 Testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, articoli 8, 13. (Art. 18).  
 Regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, conversione in legge 2 giugno 1939, n. 739; decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173; legge 22 dicembre 1951, n. 1372. (Art. 25).  
 Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280; decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609, titolo II. (Art. 25).  
 Regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, conversione in legge 2 giugno 1939, n. 739, e legge 10 dicembre 1948, n. 1469. (Art. 26).  
 Decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, articolo 1. (Art. 26).  
 Legge 11 dicembre 1952, n. 1978, articolo 1. (Art. 26).  
 Decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, articolo 15. (Art. 26).  
 Decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609, articoli 3, 4. (Art. 27).  
 Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, articoli 1, 81, lettera C. (tariffa allegato A). (Art. 31).  
 Legge 23 marzo 1940, n. 283, articolo 3. (Art. 32).  
 Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, articolo 94. (Art. 32).  
 Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, articolo 3. (tariffa allegato A). (Art. 33).  
 Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, articolo 81, lettera a (+ lettera b). (Art. 34).  
 Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, articolo 108. (Art. 35).  
 Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, articoli 10 e 11, tabella E. (Art. 35).  
 Legge 28 febbraio 1949, n. 43, articolo 25. (Art. 37).  
 Legge 25 luglio 1952, n. 991, articolo 31, lettera d. (Art. 37).  
 Stato di previsione per la spesa del Ministero dell'interno, capitolo n. 147. (Art. 37).

## LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ART. 1.

*Testo unico 5 luglio 1951, n. 573.*

*Art. 2.* — La dichiarazione deve essere presentata dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private; dalle società di qualsiasi tipo; dalle associazioni in partecipazione; dalle imprese agrarie e collettive; dagli enti di fatto, nei cui confronti il presupposto del tributo si verifichi in modo unitario, nonché dalle fondazioni e dalle aziende aventi finalità proprie, istituite da altri enti, anche se sforniti di personalità giuridica ai sensi della legge civile, quando hanno gestione e bilancio autonomi rispetto a quelli della persona o dell'ente che le ha costituite.

*Art. 8.* — La dichiarazione deve essere presentata dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno. Le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le cooperative e le mutue assicuratrici, gli istituti di credito e le casse di risparmio, le province, i comuni e gli altri enti morali tenuti alla compilazione di bilanci annuali, nonché le fondazioni e le previste aziende nell'ultima parte dell'articolo 2 e istituite dagli enti sopradetti devono presentare la loro dichiarazione, corredata dal bilancio o rendiconto, entro tre mesi dall'approvazione di questo.

Qualora il bilancio o rendiconto non sia chiuso e approvato nei termini stabiliti dalla legge o dallo statuto, la società o l'ente deve presentare la dichiarazione entro 9 mesi dalla scadenza del termine di chiusura.

Nei casi, previsti dall'articolo 16 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, di incorporazione o fusione di società od enti, la dichiarazione corredata col bilancio di chiusura della società o ente cessato, deve essere presentata dalla società o ente incorporante o risultante dalla fusione entro tre mesi dalla stipulazione dell'atto di fusione.

*Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, che approva la legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro.*

## TITOLO II.

DELLA TASSA SUL CAPITALE DELLE SOCIETÀ STRANIERE, COMPRESSE QUELLE CHE FANNO OPERAZIONI DI ASSICURAZIONE E CONTRATTI VITALIZI.

*Art. 10.* — Le società ed associazioni di qualsiasi forma costituite all'estero che fanno operazioni nel Regno, comprese quelle che fanno operazioni di assicurazione e sui contratti vitalizi, sono soggette alla tassa annuale sul capitale stabilita nell'annessa tariffa generale (allegato A).

Tale tassa è dovuta anche quando le società in parola siano da considerarsi nazionali ai sensi dell'articolo 230 del Codice di commercio.

La tassa deve essere commisurata sopra tutti i capitali complessivi destinati alle loro operazioni nello Stato, oppure sui capitali complessivi impiegati nello Stato ove questi siano superiori a quelli destinati.

Per le compagnie estere di assicurazione la tassa si applica anche al capitale destinato alle operazioni di riassicurazione.

Le disposizioni del presente articolo quanto alle società di mutua assicurazione costituite all'estero che fanno operazioni nel Regno entreranno in vigore col 1° gennaio 1925.

Per le società commerciali estere che esercitano unicamente ed esclusivamente l'industria estrattiva dello zolfo la tassa stabilita dal presente articolo è compenetrata in quella di abbonamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119.

## ART. 3.

*Decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1547. — Provvedimenti per la cooperazione. — Requisiti mutualistici.*

*Art. 26.* — Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;

c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale — dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati — a scopi di pubblica utilità, dei quali è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria.

In caso di controversia decide il Ministro per le finanze, d'intesa con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale per le cooperative

## ART. 9.

*Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. — Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.*

*Art. 3.* — La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico. Sono apportate alla sua costituzione, al suo ordinamento ed all'esercizio delle sue funzioni le modificazioni risultanti dal titolo III del presente decreto.

*Art. 4.* — La costituzione e l'ordinamento degli Istituti di credito e delle anche di diritto pubblico sono regolati dal titolo IV del presente decreto.

*Art. 5.* — Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli Istituti di credito e delle Banche di diritto pubblico di cui all'articolo 4,

b) delle Banche e Aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione;

c) delle filiali esistenti nel Regno delle Aziende di credito straniero;

d) delle Casse di risparmio;

e) dei Monti di pegni;

f) delle Casse rurali ed agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V del presente decreto.

Tutti gli Istituti, Enti e persone elencati nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come « Aziende di credito ».

*Art. 40, lettera a).* — La disposizione dell'articolo 14 del presente decreto si applica a tutte le funzioni di vigilanza ed alle altre facoltà comunque attribuite nei riguardi degli Istituti di credito e Banche di diritto pubblico di cui al titolo IV del presente decreto, spettanti al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni, al Ministero dell'agricoltura e foreste. Sono in particolare deferite al Comitato dei Ministri, a norma dell'articolo 14:

a) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste, al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione a norma del testo unico 25 aprile 1929, m. 967, sulle Casse di risparmio, sui Monti di pegni di prima categoria e le loro Federazioni ed a norma del relativo regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225; la vigilanza e le altre attribuzioni demandate ai predetti Ministeri sugli istituti federali regionali fra le Casse di risparmio e sull'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane sono pure esercitate, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ispettorato.

*Art. 41. — (Disciplina della raccolta del risparmio a medio e lungo termine).* — Sono deferite al Comitato dei Ministri, in conformità dell'articolo 14:

a) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste e al Ministero delle finanze a norma del testo unico sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successivi decreti modificativi e applicativi di essi, a norma del regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, e del regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, relativamente agli Istituti ed alle operazioni di credito fondiario;

b) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'economia nazionale a norma degli articoli 1 e 8 del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, relativamente all'Istituto nazionale di credito edilizio ed a norma del regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, relativamente agli Istituti e Società di credito edilizio in genere;

c) le attribuzioni spettanti a norma del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, nonché dei relativi regolamenti, al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze, relativamente al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, e agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario;

d) le attribuzioni spettanti a norma del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, al

Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni, al Ministero dell'agricoltura e foreste relativamente all'Istituto mobiliare italiano;

e) le attribuzioni spettanti, a norma del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, e della legge 14 aprile 1921, n. 488, al Ministero delle finanze, relativamente al Consorzio di credito per le opere pubbliche;

f) le attribuzioni spettanti, a norma del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, al Ministero delle finanze, relativamente all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

g) le attribuzioni spettanti, a norma del regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, e dello statuto approvato con decreto ministeriale 29 gennaio 1929, ai Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale, relativamente all'Istituto di credito navale;

h) le attribuzioni spettanti a norma del regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, al Ministero delle finanze, relativamente all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

*Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370 — Norme relative alla vigilanza sugli istituti esercenti il credito a medio e a lungo termine.*

*Art. 1.* — Agli istituti o enti non compresi fra quelli indicati all'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che risultino costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che si costituiscano successivamente con lo scopo della raccolta del risparmio a medio o a lungo termine, sono applicabili le disposizioni dei titoli V, VI, VII, VIII del predetto regio decreto-legge

*Legge 22 giugno 1950, n. 445. — Costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie.*

*Art. 1.* — Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha facoltà di autorizzare in ciascuna regione la costituzione di un Istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie, con competenza locale, salvo le competenze delle sezioni, o gestioni di credito alle medie e piccole industrie regolate dal decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, e che saranno all'uopo opportunamente coordinate con le disposizioni della presente legge.

ART. 10.

*Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573 — Approvazione del testo unico delle norme sulla dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette.*

*Art. 22.* — In caso di omessa dichiarazione, i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo, aumentati, per i redditi di categoria A, di categoria B e di categoria C-1,



del 10 per cento salvo la facoltà dell'Ufficio di rettificarli.

Chi omette di presentare la dichiarazione è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 con la riduzione di un terzo per i casi lievi ed il raddoppio per i casi gravi, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste, per le singole imposte, dalle disposizioni vigenti, nei casi di mancata e infedele dichiarazione in dipendenza di accertamento o rettifica di ufficio.

La detta ammenda verrà raddoppiata in caso di recidiva e triplicata in caso di recidiva reiterata.

Il decreto o la sentenza di condanna, divenuti definitivi, verranno pubblicati gratuitamente per estratto nel foglio annunci legali.

*Testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2<sup>a</sup>), delle leggi per la imposta sui redditi della ricchezza mobile.*

*Art. 62.* — Il privilegio stabilito dal n. 1 dell'articolo 1958 del Codice civile è esteso alla riscossione dell'imposta di ricchezza mobile dell'anno in corso e del precedente, dovuta in dipendenza dell'esercizio di commercio, industria, arte o professione, sopra i beni mobili che servono all'esercizio, e sopra le mercanzie che si trovano nel locale adetto all'esercizio stesso, o nell'abitazione del contribuente, quantunque i beni mobili e le mercanzie non siano proprietà del debitore dell'imposta, salvo che si tratti di oggetti derubati o smarriti, ovvero di depositi provvisori di merci destinate a solo fine di lavorazione, o di merci in transito muniti di regolare bolletta doganale.

*Art. 63.* — Allorquando un esercizio d'industria o di commercio passa da uno ad altro individuo, il nuovo esercente sarà solidamente responsabile dell'imposta dovuta da tutti i precedenti esercenti per l'anno in corso e per l'anno anteriore.

#### ART. 18.

*Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573. — Testo unico delle norme sulla dichiarazione unica annuale dei redditi.*

*Art. 13.* — Nei casi di messa in liquidazione, senza continuazione della gestione, delle società ed enti indicati nel secondo comma dell'articolo 8 i liquidatori, nella dichiarazione da presentarsi entro i 3 mesi dal deposito del bilancio presso l'ufficio del registro delle imprese, dichiarano i redditi derivanti dalla liquidazione.

Se la liquidazione non si esaurisce nell'anno, nella dichiarazione, da presentarsi entro i 9 mesi dalla chiusura di ciascun anno di liquidazione, i liquidatori comprendono i redditi sulla base del bilancio annuale, ai fini della tassazione, che ha carattere provvisorio ogniqualvolta la liquidazione non si protrae oltre il quinquennio, salvo tassazione di conguaglio in relazione al reddito globale, sulla base del bilancio finale, da comprendersi nella dichiarazione che deve essere presentata entro i 3 mesi dal deposito del bilancio medesimo presso l'Ufficio del registro delle imprese.

*Decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301. — Disposizioni in materia di imposte in surrogazione del bollo e del registro*

*Art. 1.* — Fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, la competenza del collegio peritale istituito dall'articolo 9 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è devoluta alla Commissione provinciale delle imposte del luogo ove ha sede la Borsa valori più vicina alla sede della società che ha emesso i titoli.

Le attribuzioni della Commissione provinciale indicate nel primo comma sono esercitate da una sezione speciale presieduta da un magistrato e costituita da quattro membri effettivi nominati dal Ministro per le finanze di cui un rappresentante dell'Amministrazione del tesoro proposto dal Ministero del tesoro, un agente di cambio designato dall'Associazione nazionale degli agenti di cambio, un agente proposto dall'Amministrazione delle finanze ed un esperto designato dall'Associazione fra le società italiane per azioni (vedasi modifiche apportate col decreto legislativo luogotenenziale 1946, n. 82).

Fanno parte della stessa sezione 4 membri supplementari designati e nominati come per i membri effettivi.

Per funzionamento della Commissione provinciale e le decisioni nella materia di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, e regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516.

La disposizione del primo comma si applica anche per la definizione dei ricorsi presentati al collegio peritale e non decisi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

*Decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173. — Modifiche all'imposta di negoziazione.*

*Art. 15.* — L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di concordare con i contribuenti i valori imponibili.

Il concordato può essere stipulato prima della discussione del ricorso avanti la Commissione per la valutazione dei titoli, o, nel caso in cui non sia divenuta definitiva la decisione della detta Commissione, fino a 10 giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso avanti il collegio peritale centrale.

*Legge 11 dicembre 1952, n. 1978. — Ulteriore sospensione delle norme concernenti la valutazione dei titoli non quotati in borsa agli effetti dell'imposta di negoziazione.*

*Art. 1.* — L'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173 (*Lex* 1947, pag. 1729), e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326 (*Lex* 1948, pag. 1014), relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in

borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso, già sospesa fino al 1° gennaio 1953 con l'articolo 3 della legge 22 dicembre 1951, n. 1372 (*Ler*, 1951, parte I, pag. 1625), e ulteriormente sospesa fino a nuova disposizione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1954.

Le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, sono applicabili anche nei riguardi dell'imposta di negoziazione dovuta per l'anno 1953 e seguenti.

ART. 27.

*Decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609. — Imposte di surrogazione del bollo e del registro — Imposta sul capitale delle società estere operanti in Italia.*

*Art. 3.* — Per le società e associazioni estere soggette all'imposta sul capitale prevista nel titolo secondo il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, l'ammontare del capitale imponibile è annualmente determinato dalla Amministrazione delle finanze tenendo conto degli aumenti e delle reali diminuzioni verificatesi nel capitale dell'anno precedente e, nel caso di capitale impiegato superiore a quello destinato dei valori in comune commercio delle singole attività.

Nella determinazione dell'imponibile la frazione di migliaio verrà computata come migliaio intero.

Liquidata l'imposta su tale ammontare, l'Ufficio del registro la notifica al contribuente, specificando i cespiti ed i valori sottoposti a tassazione.

Entro tre giorni dalla notificazione, il contribuente che non intenda accettare la liquidazione fatta dall'Ufficio può ricorrere in prima istanza alla Commissione distrettuale — seconda Sezione — di cui all'articolo 26 del decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, per contestare la determinazione del capitale imponibile, tanto in relazione ai cespiti assoggettati ad imposta, quanto nei riguardi del valore attribuito a tali cespiti. Il ricorso non soppesende il pagamento della imposta liquidata.

*Art. 4.* — Contro le decisioni delle Commissioni distrettuali pronunciate a norma del precedente articolo è ammesso gravame in secondo ed ultimo grado, alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 maggio 1945, n. 301.

Restano ferme le disposizioni del decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, per quanto riguarda la definizione delle controversie sulla legittimità della imposta indicata nell'articolo precedente.

ART. 31.

*Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269. — Legge del registro.*

*Art. 1.* — Gli atti fatti nel Regno in forma pubblica e privata, civili e commerciali, stragiudiziali e giudiziali come pure le trasmissioni della

proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni o di altro diritto reale, sono soggetti alla registrazione e al pagamento delle tasse, a norma della presente legge.

Sono pure soggetti a registrazione ed a tasse, in base a denuncia, i contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili, e le rinnovazioni, continuazioni o prolungamenti per tacita riconduzione delle locazioni di beni immobili. In tali casi, la denuncia assume qualità di atto.

Gli altri contratti verbali vanno soggetti a registrazione e a tassa quando siano enunciati in atti presentati al registro, o servano di base a sentenze di condanna, o negli altri casi previsti dalla legge.

Gli atti formati all'estero sono soggetti a registrazione e a tassa, quando contengono trasmissioni di proprietà, usufrutto, uso o godimenti di beni immobili situati nello Stato, o imposizioni sui medesimi di servitù, ipoteche od altri pesi, od affitti, subaffitti, rinnovazioni o riconduzioni, cessioni, retrocessioni, o risoluzioni di affitti di beni immobili parimenti situati nello Stato. Sono comprese negli atti fatti all'estero, le sentenze definitive pronunziate dai regi consoli, dalle quali deriva alcuna delle trasmissioni o obbligazioni accennate nel presente comma, relativamente ad immobili situati nello Stato.

*Art. 81.* — Per gli atti soggetti ad approvazione o omologazione, o che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, i 20 giorni decorrono dal giorno in cui perviene all'ufficiale obbligato alla registrazione la notizia del provvedimento o decreto d'approvazione o omologazione, ovvero dal giorno in cui l'atto sia divenuto altrimenti eseguibile.

Agli effetti del presente articolo, i cancellieri giudiziari ed i funzionari preposti al servizio interessato all'approvazione o omologazione dei contratti devono partecipare a mezzo di lettera raccomandata con lettera di ritorno alle parti, ai notari ed ai funzionari che hanno stipulato i contratti la intervenuta omologazione od approvazione, entro 5 giorni dalla emanazione di tali provvedimenti, dandone contemporaneamente notizia alla intendenza di finanza della provincia nella quale esiste l'ufficio competente a registrare l'atto.

La partecipazione dell'approvazione od omologazione deve indicare le parti contraenti, il notaio o funzionario rogante, la data e la natura dell'atto.

Il cancelliere giudiziario, o il funzionario preposto al servizio, il quale trasgredisce alle precedenti disposizioni, è soggetto alla pena pecuniaria da lire 5 a lire 20.

Entro venti giorni dall'avvenuta partecipazione, le parti, i notari, ed i funzionari che ne hanno l'obbligo, devono presentare all'Ufficio del registro la denuncia dell'avvenuta omologazione o approvazione.

Per la trasgressione di tale obbligo sono soggetti alla soprataxa di cui all'articolo 99.

## LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Alla denuncia o all'atto approvato deve unirsi, per cura delle parti o del notaio o del funzionario, l'originale o la copia autentica del decreto di approvazione od omologazione o della lettera di partecipazione.

## ART. 32.

*Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.*

*Art. 94.* — Negli atti stipulati fra lo Stato ed i privati le tasse sono a carico:

dell'acquirente, cessionario o deliberatario delle vendite, cessioni, aggiudicazioni, ed altre alienazioni di beni immobili o mobili, tanto in proprietà che in usufrutto;

del conduttore negli atti di locazione di cose o di opere personali;

degli appaltatori, cottimisti o impresari nei contratti di appalto cottimo o imprese, e nelle relative cauzioni;

della parte debitrice nelle obbligazioni;

della parte liberata nelle quietanze ed altre liberazioni.

Nelle permutate la tassa è a carico dello Stato e del privato, in parti uguali, se eguali sono i valori permutati; se vi ha plusvalenza, la maggior tassa di trasferimento è a carico della parte che riceve il valore maggiore.

Per le transazioni che non contengono alcuno dei contratti sopraindicati la tassa va divisa a metà fra l'Erario ed il privato.

In tutti gli altri casi la tassa è a carico comune dell'Erario nazionale e dei privati che contrattano con lo Stato in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto, salva l'esenzione per la parte di tassa dovuta dallo Stato, ai termini del disposto dell'articolo 1 della tabella, allegato C.

*Legge 23 marzo 1940, n. 283.* — *Imposte di registro sui contratti di appalto sulle fusioni di società e sulla liquidazione di società immobiliari.*

*Art. 3.* — In deroga all'articolo 94 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, i contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato od assimilate allo Stato nel trattamento tributario si riforniscono mediante compravendita oppure mediante appalto di merci, derrate ed altre cose mobili sono soggetti alla imposta proporzionale uniforme di registro del 2 per cento.

Tale imposta è in ogni caso a carico del privato contraente

Si ha per non opposto qualunque patto diretto a derogare a questa disposizione.

## ART. 33.

*Art. 3.* — La registrazione consiste nell'annotamento degli atti e delle trasmissioni nei pubblici registri a ciò destinati.

Essa accerta la legale esistenza degli atti in genere, ed imprime alle scritture private la data certa di fronte ai terzi.

## ART. 35.

*Art. 108.* — La inefficacia e ineseguitabilità degli atti, stabilita nei due precedenti articoli, può essere opposta dalle parti in qualunque stadio del giudizio, e deve in ogni caso essere rilevata di ufficio dal giudice. Il giudizio resta immediatamente sospeso, e non può riprendere il suo corso finché gli atti e trasferimenti non siano messi in regola a norma della presente legge. Frattanto il giudice può emettere gli eventuali provvedimenti conservativi.

*Art. 10.* — La tassa più grave è stabilita in ragione di ogni migliaio di lire e, per l'applicazione di essa, le frazioni di valore imponibile inferiore a lire mille si considerano come un migliaio completo. Quando però l'imponibile supera le lire mille, la frazione di migliaio minore a lire cento non è computabile.

Le tasse progressive proporzionali sono stabilite per ogni cento lire e nell'applicazione di esse le frazioni di centinaio si computano per il loro preciso importo

Quando la somma totale delle tasse liquidate presenta una frazione minore di una lira, questa frazione è computata per una lira intera. Sono eccettuati da queste disposizioni gli atti soggetti a tassa fissa.

*Art. 11.* — Le tasse stabilite dalla legge sono dovute anche nei casi di registrazione di atti comunque nulli, salva la restituzione nei casi tassativamente indicati dall'articolo 14.

## ART. 37.

*Legge 28 febbraio 1949, n. 43.* — *Provvedimenti per incrementare l'occupazione operata, agevolando la costruzione di case per operai*

*Art. 25.* — Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione della presente legge è autorizzata una spesa annua di lire 15 miliardi per 7 esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1948-49

Tali annualità di lire 15 miliardi ciascuna saranno versate dallo Stato alla gestione I. N. A.-Casa ed utilizzate a copertura del contributo previsto dall'articolo 5, lettera a), nonché a copertura delle annualità di contributi statali afferenti agli alloggi assegnati, devolvendosi la differenza a titolo di anticipazione per la esecuzione delle costruzioni.

Allo scadere di ciascuno dei 7 esercizi finanziari previsti si provvederà alla determinazione definitiva delle annualità complessive dei contributi venticinquennali concernenti gli alloggi assegnati nel corso dell'esercizio. Alla fine dei 7 anni si procederà al conguaglio fra i versamenti di cui al secondo comma ed i contributi dovuti a norma degli articoli 5 e 22. La differenza sarà imputata a riduzione delle annualità dovute nel periodo successivo al settennio. Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge prevalendo per i primi 4 anni le somme necessarie

dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia, in conseguenza dell'accordo del 27 giugno 1948 con gli Stati Uniti d'America.

Con l'esercizio 1952-53, qualora non sia rinnovato l'accordo con gli Stati Uniti d'America, le somme necessarie per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e saranno

coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.

*Legge 25 luglio 1952, n. 991. — Provvedimenti in favore dei territori montani.*

*Art 31 — d) lire un miliardo per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di cui all'articolo 18.*

## TABELLE E DIAGRAMMI

### OSSERVAZIONI

1. — La Tabella I ha lo scopo di chiarire numeri e simboli che sono usati nelle successive tabelle.
2. — La Tabella II indica per patrimoni imponibili supposti pari a 1.000, 3.000, 5.000, 7.000, 10.000 l'ammontare di  $I_p$ ,  $I_r$ ,  $\Sigma$ ,  $r$  %,  $r$  (si veda la relazione a pagina 9).
3. — La Tabella III indica i valori dell'imposta, per patrimonio imponibile variabile, per valori di  $R$  % da zero a sei e per una perdita uguale o superiore al 10 %
4. — La Tabella IV indica i valori dell'imposta ridotta ( $W$ ) per perdite variabili da 1 a 10 % e per alcuni valori di  $P$ .
5. — La Tabella V indica valori d'imposta ( $\Sigma$ ) per  $R$  variabile, per  $P$  uguale a 1.000 ed il rapporto  $\left(\frac{\Sigma}{R}\right)$  fra imposta e reddito in percentuale.
6. — La Tabella VI indica i valori di confronto fra l'imposta ( $\Sigma$ ) prevista dal disegno di legge e l'imposta quale sarebbe senza la trasformazione subita per effetto del limite di reddito al 6 %.
7. — La Tabella VII indica i valori d'imposta emergenti dal sistema esposto da Blumenstein (con percentuali intere e dimezzate).
8. — L'ultima tabella riguarda la proposta Assonime espressa in linea subordinata nel citato memoriale.

TABELLA I.

Patrimonio imponibile ipotecizzato P	Redditività % R%	Reddito R	Redditività diminuita del 6% r%	Reddito eccedente secondo (4) r
1	2	3	4	5
1 000	1	10	—	—
	2	20	—	—
	3	30	—	—
	4	40	—	—
	5	50	—	—
	6	60	—	—
	7	70	1	10
	8	80	2	20
	9	90	3	30
	10	100	4	40
	11	110	5	50
	12	120	6	60
	13	130	7	70
	14	140	8	80
	15	150	9	90
	16	160	10	100
	20	200	14	140
	25	250	19	190
	40	400	34	340
	50	500	44	440
	60	600	54	540
	80	800	74	740
	100	1.000	94	940

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA II.

P	$I_p$	$I_r$	$\Sigma$	$r \%$	$r$
1.000	7,5	1,5	9	1 %	= 10
	»	6	13,5	4	= 40
	»	13,5	21	9	= 90
	»	21	28,5	14	= 140
	»	28,5	36	19	= 190
	»	51	58,5	34	= 340
	»	66	73,5	44	= 440
	»	81	88,5	54	= 540
	»	111	118,5	74	= 740
	»	141	148,5	94	= 940
3.000	22,5	4,5	27	1	= 30
	»	18	40,5	4	= 120
	»	40,5	63	9	= 270
	»	63	85,5	14	= 420
	»	85,5	108	19	= 570
	»	153	175,5	34	= 1.020
	»	198	220,5	44	= 1.320
	»	243	265,5	54	= 1.620
	»	333	355,5	74	= 2.220
	»	423	445,5	94	= 2.820
5.000	37,5	7,5	45	1	= 50
	»	30	67,5	4	= 200
	»	67,5	105	9	= 450
	»	98	135,5	14	= 700
	»	142	180	19	= 900
	»	255	292,5	34	= 1.700
	»	330	367,5	44	= 2.200
	»	405	442,5	54	= 2.700
	»	555	592,5	74	= 3.700
	»	705	742,5	94	= 4.700

Segue TABELLA II.

P	$I_p$	$I_r$	$\Sigma$	r %	r
7 000	52,5	10,5	63	1	= 70
	»	36	88,5	4	= 280
	»	94,5	147	9	= 630
	»	147	199,5	14	= 980
	»	199,5	252	19	= 1.330
	»	357	409,5	34	= 2.380
	»	462	514,5	44	= 3.080
	»	567	619,5	54	= 3.780
	»	777	829,5	74	= 5.120
	»	987	1.039,5	94	= 6.580
10.000	75	15	90	1	= 10
	»	60	135	4	= 400
	»	135	210	9	= 900
	»	210	285	14	= 1.400
	»	285	360	19	= 1.900
	»	510	585	34	= 3.400
	»	660	735	44	= 4.400
	»	810	885	54	= 5.400
	»	1.110	1.135	74	= 7.400
	»	1.410	1.485	94	= 9.400

TABELLA III.

P	per R % tra 0 — 6 %	P	per una perdita uguale o superiore al 9 %
	$\Sigma = I_p$		Z = 9 %
1.000	7,5	1.000	0,75
3.000	22,5	3.000	2,25
5.000	37,5	5.000	3,75
7.000	52,5	7.000	5,25
10.000	75	10.000	7,50



LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA IV.

P	Z = 1 %		Z = 2 %		Z = 5 %		Z = 7 %		Z = 8 %		Z = 9 %	
	Riduzione 10 %	W	Riduzione 20 %	W	Riduzione 50 %	W	Riduzione 70 %	W	Riduzione 80 %	W	Riduzione 90 %	W
1.000	0,75	6,75	1,5	6	3,75	3,75	5,25	2,25	6	1,5	—	0,75
3.000	2,25	20,25	4,5	18	11,25	11,25	15,75	6,75	18	4,5	—	2,25
5.000	3,75	33,75	7,5	30	18,75	18,75	26,25	11,25	30	7,5	—	3,75
7.000	5,25	47,25	10,5	42	26,25	26,25	36,75	15,75	42	10,5	—	5,25
10.000	7,50	67,50	15	60	37,50	37,5	52,50	22,5	60	15	—	7,50

TABELLA V.

$\frac{\Sigma}{R} = 100$	P	R	$\Sigma$
750	1.000	1	7,5
100		7,5	7,5
75		10	7,5
37,5		20	7,50
25		30	7,50
18,75		40	7,50
15		50	7,50
12,5		60	7,50
12,85		70	9
13,5		100	13,5
14		150	21,0
14,25		200	28,5
14,40		250	36,0
14,62		400	58,5
14,70		500	73,5
14,75		600	88,5
14,812		800	118,5'
14,85		1.000	148,5

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA VI.

Per P = 1.000 — 15 % R + O, 75 P %

Redditività	Reddito reale	Redditività ridotta (- 6 %)	Reddito eccedente imponibile	Imposta legale (4) Σ	Imposta proporzionale presunta (2) γ
1	2	3	4	5	6
1 %	10	—	—	7,5	9
2 %	20	—	—	7,5	10,5
3 %	30	—	—	7,5	12
4 %	40	—	—	7,5	13,5
5 %	50	—	—	7,5	15
6 %	60	0	0	7,5	16,5
7 %	70	1	10	9	18
8 %	80	2	20	10,5	19,5
9 %	90	3	30	12	21
10 %	100	4	40	13,5	22,5
11 %	110	5	50	15	24
12 %	120	6	60	16,5	25,5
13 %	130	7	70	18	27
14 %	140	8	80	19,5	28,5
15 %	150	9	90	21	30
16 %	160	10	100	22,5	31,5

TABELLA VII.

SISTEMA NORMALE SECONDO BLUMENSTEIN

R %	R	I <sub>r</sub> Blum.	I <sub>p</sub>	Σ Blum.	$\frac{1}{2}$ I <sub>r</sub> Blum.	Blum. Σ in base a (6)
1	2	3	4	5	6	7
1 %	10	1	7,5	8,5	0,5	8
2 %	20	2	»	9,5	1	8,5
3 %	30	3	»	10,5	1,5	9
4 %	40	4	»	11,5	2	9,5
5 %	50	5	»	12,5	2,5	10
6 %	60	6	»	13,5	3	10,5
7 %	70	7	»	14,5	3,5	11
8 %	80	8	»	15,5	4	11,5
9 %	90	9	»	16,5	4,5	12
10 %	100	10	»	17,5	5	12,5
11 %	110	11	»	18,5	5,5	13
12 %	120	12	»	19,5	6	13,5
13 %	130	13	»	20,5	6,5	14
14 %	140	14	»	21,5	7	14,5
15 %	150	15	»	22,5	7,5	15
16 %	160	16	»	23,5	8	15,5

TABELLA VIII.

TABELLA DELL'IMPOSTA SECONDO LA PROPOSTA SOSTITUTIVA

(Secondo Assonime).

(P. = 1.000)

Redditività	Reddito R	Imposta sul capitale	Imposta sul reddito eccedente (12,5 %)	TOTALE SECONDO LE PROPOSTE	
				Somma	%/R
100 %	1.000	7,50	117,50	125	12,50
50 %	500	7,50	55	62,50	12,50
20 %	200	7,50	17,50	25	12,50
10 %	100	7,50	5	12,50	12,50
6 %	60	7,50	—	7,50	12,50
5 %	50	6,75	—	6,75	13,50
4 %	40	6	—	6	15
3 %	30	5,35	—	5,35	17,50
2 %	20	4,50	—	4,50	22,50
1 %	10	3,75	—	3,75	37,50
0 %	0	3	—	3	infinito
— 1 %	— 10	2,30	—	2,30	
— 2 %	— 20	1,50	—	1,50	
— 3 %	— 30	0,75	—	0,75	
— 4 %	— 40	0,75	—	0,75	
— 5 %	— 50	0,75	—	0,75	
— 6 %	— 60	0,75	—	0,75	
— 7 %	— 70	0,75	—	0,75	
— 8 %	— 80	0,75	—	0,75	
— 9 %	— 90	0,75	—	0,75	

## TABELLE D'INTERESSE GENERALE

Al 30 giugno 1953 risultavano iscritte nei registri prefettizi n. 16.138 cooperative così divise:

Cooperative di consumo . . . . .	N.	410
Cooperative di produzione e lavoro . . . . .	»	4.619
Cooperative agricole . . . . .	»	2.318
Cooperative edilizie . . . . .	»	4.350
Cooperative di trasporto . . . . .	»	159
Cooperative di pesca . . . . .	»	172
Cooperative miste . . . . .	»	1.110
		16.138
	Totale . . . .	N. 16.138

Dalla stessa fonte, una statistica più aggiornata dà le seguenti risultanze:

Cooperative di produzione e lavoro . . . . .	N.	5.000
Cooperative di consumo . . . . .	»	6.000
Cooperative agricole di trasformazione prodotti . . . . .	»	6.000
Cooperative agricole di conduzione terreni . . . . .	»	2.000
Cooperative edilizie . . . . .	»	6.000
Cooperative di trasporto . . . . .	»	600
Cooperative di credito . . . . .	»	1.000
Cooperative di pesca . . . . .	»	400
Cooperative miste . . . . .	»	1.000
		28.000
	Totale . . . .	N. 28.000

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

NUMERO DELLE SOCIETÀ AVENTI CAPITALE FINO A 1 MILIONE DI LIRE (1951)

CATEGORIE	CLASSI DI CAPITALE			
	Fino a 500.000		Oltre 500.000 fino a 1 milione	
	Numero	Capitale nominale (in milioni di lire)	Numero	Capitale nominale (in milioni di lire)
Imprese agricole . . . . .	214	49	751	729
Industrie della pesca . . . . .	4	1	20	20
Industrie estrattive . . . . .	75	15	105	101
Industrie alimentari . . . . .	131	33	363	351
Industrie delle pelli . . . . .	9	2	35	33
Industrie tessili . . . . .	77	17	298	289
Industrie del vestiario e abbigliamento . . . . .	56	11	96	92
Industrie del legno . . . . .	52	12	69	68
Industrie della carta . . . . .	21	5	42	41
Industrie poligrafiche ed affini . . . . .	73	11	117	114
Industrie metallurgiche . . . . .	20	5	36	35
Industrie meccaniche . . . . .	173	40	486	472
Industrie di minerali non metallici . . . . .	59	13	109	103
Industrie chimiche e affini . . . . .	111	25	275	266
Industrie manifatturiere varie . . . . .	58	11	184	180
Industrie delle costruzioni . . . . .	110	23	379	373
Elettricità, gas e acque . . . . .	52	10	75	71
Trasporti e comunicazioni . . . . .	74	13	276	272
Commercio . . . . .	647	112	1 603	1.573
Società creditizie finanziarie e assicuratrici . . . . .	19	6	140	139
Servizi scolastici, sanitari, ricreativi . . . . .	97	19	217	211
Immobiliari urbane . . . . .	931	207	2.447	2.366
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>3.063</b>	<b>640</b>	<b>8.123</b>	<b>7.899</b>

DISTRIBUZIONE DELLE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI PER CLASSI DI CAPITALE  
(1951)

CLASSI DI CAPITALE	Numero	Capitale nominale (in milioni di lire)
Fino a L. 500.000 . . . . .	3.063	642
Oltre L. 500.000 a L. 1.000.000 . . . . .	8.123	7.899
» » 1.000.000 a » 10.000.000 . . . . .	7.076	30.320
» » 10.000.000 a » 25.000.000 . . . . .	1.455	25.975
» » 25.000.000 a » 50.000.000 . . . . .	986	38.938
» » 50.000.000 a » 100.000.000 . . . . .	610	49.263
» » 100.000.000 a » 250.000.000 . . . . .	355	60.783
» » 250.000.000 a » 500.000.000 . . . . .	185	71.317
» » 500.000.000 a » 750.000.000 . . . . .	71	43.968
» » 750.000.000 a » 1.000.000.000 . . . . .	61	57.673
» » 1.000.000.000 a » 5.000.000.000 . . . . .	110	254.436
» » 5.000.000.000 a » 10.000.000.000 . . . . .	19	130.052
» » 10.000.000.000 a » 25.000.000.000 . . . . .	16	252.360
» » 25.000.000.000 a » 50.000.000.000 . . . . .	5	179.550
» » 50.000.000.000 a » . . . . .	1	90.000
TOTALE . . . . .	22.136	1.293.076

NUMERO DELLE SOCIETÀ PER AZIONI

Belgio (1952) . . . . .	N.	11.757
Svizzera (1954) . . . . .	»	23.304
Regno Unito (1952) . . . . .	»	254.021
S. U. A. (1949) . . . . .	»	614.842

## LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI AL 31 DICEMBRE 1953

CATEGORIE	NUMERO	CAPITALE
Società di credito e banche . . . . .	175	25.041.352.680
Imprese finanziarie . . . . .	418	129.668.924.000
Imprese assicurative. . . . .	79	28.577.748.002
Industrie estrattive . . . . .	380	108.933.136.750 <sub>L.A.</sub>
Industrie metallurgiche . . . . .	238	116.723.008.500
Industrie meccaniche . . . . .	1.786	214.449.568.550
Industrie elettriche . . . . .	270	507.073.346.310
Industria seta . . . . .	143	4.933.049.600
Industria cotone . . . . .	384	42.657.107.500
Industria lana . . . . .	217	27.883.554.500
Industrie tessili varie . . . . .	424	15.610.856.487
Industria cappello. . . . .	40	1.124.375.000
Industria fibre tessili artificiali. . . . .	28	42.550.150.000
Industria abbigliamento . . . . .	142	1.092.453.000
Industria conciaria . . . . .	57	3.565.978.200
Industria lavorazione cuoio . . . . .	104	1.708.345.000
Industria legno . . . . .	289	4.421.313.900
Imprese costruzioni edili e affini . . . . .	976	13.995.611.780
Industria cementi, calce e manufatti . . . . .	337	18.544.801.490
Industria vetro e ceramica. . . . .	201	13.199.468.500
Industria pesca . . . . .	56	2.191.358.650
Mugnai, pastai e affini . . . . .	324	9.942.061.300
Industria vini e liquori . . . . .	233	6.303.339.500
Acque gassate, birra e freddo . . . . .	101	4.714.720.550
<i>Da riportarsi . . . . .</i>	7.406	1.343.815.529.749

Segue LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI AL 31 DICEMBRE 1953

CATEGORIE	NUMERO	CATEGORIE
<i>Riporto . . .</i>	7.406	1.343.815.529.749
Industrie alimentari agricole . . . . .	530	18.450.653.850
Industria zucchero, dolci e affini . . . . .	159	28.995.059.150
Industria chimica . . . . .	1.026	161.445.432.673
Industria cartaria . . . . .	196	22.246.045.850
Industrie poligrafiche e affini. . . . .	185	2.332.976.600
Industria editoriale . . . . .	134	2.224.620.700
Giornali e riviste . . . . .	83	1.291.335.100
Gas e acquedotti . . . . .	122	30.766.182.240
Industria idro-termale . . . . .	71	1.417.385.500
Industria spettacolo . . . . .	489	12.165.893.050
Industrie varie . . . . .	473	38.952.799.455
Immobiliari urbane . . . . .	6.247	64.302.946.093
Imprese trasporti marittimi . . . . .	274	34.022.551.420
Ferro-tramvie e navigazione interna . . . . .	190	11.808.808.004
Trasporti aerei . . . . .	17	2.658.028.000
Trasporti automobilistici . . . . .	280	5.792.927.000
Ausiliari del traffico . . . . .	144	3.394.836.600
Comunicazioni elettriche . . . . .	10	69.476.000.000
Imprese alberghiere . . . . .	507	11.082.879.300
Imprese commerciali . . . . .	3.453	37.622.188.013
Istituti di cura . . . . .	126	1.299.646.500
Istituti privati istruzione . . . . .	35	168.902.000
Imprese agricole . . . . .	1.730	16.503.076.950
Società diverse . . . . .	83	2.735.162.000
<b>TOTALE . . .</b>	<b>24.006</b>	<b>1.926.081.968.797</b>



## LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

\* \* \*

Si presentano alcuni bilanci riguardanti attività alle quali la forma sociale non appare la più necessaria.

## SOCIETÀ ANONIMA X Y Z

IMMOBILIARE AGRICOLA CON SEDE IN . . . . .

Bilancio chiuso al 31 dicembre 1951 — Utile netto d'esercizio lire 9.212 derivante da terreni in X Y Z.

Ettari 349.76.50 — Reddito dominicale . . . . .	= L. 83.686 × 36 = L. 3.012.696
Reddito agrario . . . . .	» 2.463 × 48 = » 118.224
	<u>Totale . . . L. 3.130.920</u>

Amministratore unico . . . . .	X Y Z
Sindaci effettivi . . . . .	X Y II
» » . . . . .	X Y W
» » . . . . .	X Y T
Supplenti. . . . .	X Y N
» » . . . . .	X Y P

## SOCIETÀ ANONIMA X Y Z

IMMOBILIARE AGRICOLA CON SEDE IN X Y Z

Bilancio chiuso al 31 dicembre 1951 — Partita d'esercizio = L. 1.797.104

Gestione di ettari 454.49.02 — Terreni in X Y Z.

Concessione in affitto a terzi di un fabbricato ad uso Albergo di vani 55.

Ettari 454.49.02 — Reddito dominicale . . . . .	L. 173.520 × 36 = L. 6.246.720
Reddito agrario . . . . .	» 8.470 × 48 = L. 406.560
	<u>Totale . . . L. 6.653.280</u>
Reddito imponibile catastale fabbricati . . . . .	» 2.133
	<u>Totale . . . L. 6.655.413</u>

Amministratore unico . . . . .	X Y Z
Sindaco effettivo . . . . .	X Y W
» » . . . . .	X Y H
» » . . . . .	X Y X

N. B. — Rappresentante nell'assemblea dell'intero capitale sociale n. 3.000 azioni = L. 3.000.000 — l'avv. X Y N.

SOCIETÀ ANONIMA X Y Z

AZIENDA AGRICOLA CON SEDE IN X Y Z.

Bilancio al 30 settembre 1951 — Utile netto di esercizio lire 829.122 derivante da terreni in X Y Z.

Partita — Catasto terreni — Ha.	90	Reddito dominicale . L.	105.510	Reddito agrario L.	17.069
» — » — »	188	» — » — »	224.428	» — » — »	34.014
» — » — »	237	» — » — »	65.899	» — » — »	20.875
(Lire 1937-39 (Totali . . Ha.	515	» — » — »	L. 395.837	» — » — »	L. 72.158

					Coefficiente rivalutazione
Reddito dominicale . . . . .	=	L. 395.837	×	36	= L. 14.250.096
Reddito agrario . . . . .	=	» 72.158	×	48	= » 3.463.584
					-----
				Totale . . .	L. 17.713.680
più reddito catastale fabbricati in X Y Z.. . . . .				»	111.600
					-----
				Totale . . .	L. 17.825.280

reddito da riportare per la complementare

Presidente . . . . .	X Y Z
Consigliere delegato . . . . .	X Y H
Consigliere . . . . .	X Y W

sono proprietari dell'intero pacchetto azionario.

**TABELLE CALCOLATE DALLA ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI  
CHE SI RITIENE INTERESSANTE RIPORTARE**

**NOTA ESPLICATIVA ALLA TABELLA I.**

Nella tabella I sono esposti, separatamente per le società quotate in borsa e per quelle non quotate, nonché per tutte le società considerate, quotate o non quotate, i rapporti percentuali minimi, massimi e medi che intercorrono fra il carico tributario della nuova imposta ed il carico dell'attuale imposta di negoziazione.

Su 276 società per le quali è stato possibile raccogliere i dati, alcune pagherebbero meno di quanto pagano oggi.

Ma fra quelle (270 su 276) per le quali la nuova imposta si traduce in un aggravio tributario, la gamma delle variazioni risulta estesissima, andandosi da un aumento del carico tributario del 4 per cento soltanto, ad un aumento del 9.600 per cento.

I casi estremi, tanto in un senso che nell'altro, si registrano fra le società non quotate in borsa. Ma anche per le società quotate in borsa, per le quali l'attuale imposta di negoziazione si applica sul valore di mercato del complesso dei titoli emessi, le differenze risultano fortissime fra un caso e l'altro.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA I.

RAPPORTI PERCENTUALI FRA IL CARICO DELLA NUOVA IMPOSTA SULLE SOCIETÀ ED IL CARICO DELL'ATTUALE IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE

Anno 1952

PERCENTUALI	SOCIETÀ NON QUOTATE			SOCIETÀ QUOTATE			TOTALE SOCIETÀ CONSIDERATE		
	minimo	massimo	medio	minimo	massimo	medio	minimo	massimo	medio
Fino a 100. . . . .	42,98	100,00	81,26	94,32	94,32	94,32	42,98	100,00	90,77
Da oltre 100 a 150 . . . . .	104,00	150,00	128,54	116,65	141,41	136,55	104,00	150,00	136,15
» 150 a 200 . . . . .	157,05	187,58	166,98	163,42	186,18	178,09	157,05	187,58	175,93
» 200 a 250 . . . . .	200,36	249,78	240,02	215,27	237,04	223,94	200,36	249,78	229,64
» 250 a 300 . . . . .	252,50	297,04	282,72	251,26	293,25	270,05	251,26	297,04	275,16
» 300 a 350 . . . . .	300,33	350,00	324,74	307,16	345,18	326,78	300,33	350,00	326,62
» 350 a 400 . . . . .	352,56	388,01	374,36	358,53	381,14	370,52	352,56	388,01	370,78
» 400 a 450 . . . . .	400,50	449,67	417,59	406,64	414,56	413,36	400,50	449,67	416,03
» 450 a 500 . . . . .	452,27	497,03	478,88	466,67	468,08	466,91	452,27	497,03	475,42
» 500 a 600 . . . . .	500,40	581,85	540,57	512,62	587,46	569,18	500,40	587,46	560,38
» 600 a 700 . . . . .	605,57	691,24	640,49	606,94	659,38	614,36	605,57	691,24	617,52
» 700 a 800 . . . . .	702,15	724,60	705,31	770,80	789,14	780,99	702,15	789,14	727,45
» 800 a 900 . . . . .	812,71	889,17	859,90	872,81	872,81	872,81	812,71	889,17	861,77
» 900 a 1.000 . . . . .	931,00	990,13	949,20	981,96	981,96	981,96	931,00	990,13	950,12
» 1.000 a 2.000 . . . . .	1.017,35	1.979,62	1.278,71	1.074,25	1.523,48	1.282,90	1.017,35	1.979,26	1.279,64
» 2.000 a 3.000 . . . . .	2.013,46	2.939,17	2.654,98	2.044,20	2.044,20	2.044,20	2.013,46	2.939,17	2.064,74
» 3.000 a 4.000 . . . . .	3.219,03	3.670,27	3.238,40	—	—	—	3.219,03	3.670,27	3.238,40
» 4.000 a 5.000 . . . . .	4.306,67	4.306,67	4.306,67	—	—	—	4.306,67	4.306,67	4.306,67
» 5.000 a 10.000 . . . . .	6.014,81	8.898,65	8.805,84	—	—	—	6.014,81	8.898,65	8.805,84
» 10.000 in poi . . . . .	10.060,00	10.060,00	10.060,00	—	—	—	10.060,00	10.060,00	10.060,00

## NOTA ESPLICATIVA ALLA TABELLA II.

La tabella II contiene, per le società comprese nelle varie classi di capitali, i rapporti, minimi, massimi e medi, che intercorrono fra il carico della nuova imposta ed il reddito globale, calcolato a norma dell'articolo 5 del disegno di legge e depurato dalle imposte ad esso afferenti.

Tali rapporti misurano l'incidenza della nuova imposta sul reddito complessivo delle società. E, mentre i rapporti medi ci dicono che tale incidenza varia solo in misura relativamente modesta col variare delle dimensioni delle società, il raffronto dei rapporti minimi e massimi ci dà la misura delle differenze che intercorrono nelle incidenze dell'imposta fra l'una e l'altra società dello stesso gruppo dimensionale, e fra tutte le società considerate.

Conviene aggiungere, per la migliore intelligenza dei dati di cui sopra, che i casi in cui l'incidenza scende al di sotto del 12,50 per cento si riferiscono a società che godono della speciale riduzione prevista nell'articolo 8 del disegno di legge. Viceversa, i casi in cui le percentuali d'incidenza eccedono il 15 per cento del reddito globale netto sono dati da società che presentano un reddito globale inferiore al 5 per cento del patrimonio netto, e la percentuale d'incidenza risulta tanto più elevata quanto più basso è il tasso della redditività.

TABELLA II.

RAPPORTI PERCENTUALI CHE INTERCORRONO FRA IL CARICO DELLA NUOVA IMPOSTA SULLE SOCIETÀ ED IL REDDITO GLOBALE CALCOLATO A NORMA DELL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

(al netto delle imposte afferenti)

Anno 1952

CLASSI DI CAPITALE	SOCIETÀ NON QUOTATE			SOCIETÀ QUOTATE			TOTALE SOCIETÀ CONSIDERATE		
	minimo	massimo	medio	minimo	massimo	medio	minimo	massimo	medio
Fino a 1.000.000 . . . . .	13,91	54,39	(a) 15,11	—	—	—	13,91	54,39	(a) 15,11
Oltre 1.000.000 fino a 10.000.000	13,07	61,83	(a) 15,09	—	—	—	13,07	61,83	(a) 15,09
» 10.000.000 » 50.000.000	42,78	84,20	(b) 15,12	13,99	13,99	13,99	12,78	84,20	(b) 15,11
» 50.000.000 » 100.000.000	12,82	264,31	15,04	13,30	14,53	13,95	12,82	264,31	14,93
» 100.000.000 » 500.000.000	12,54	235,91	(a) 14,69	12,65	87,30	16,32	12,54	235,91	(a) 14,93
» 500.000.000 » 1 miliardo	12,57	14,75	14,21	12,66	72,97	18,44	12,57	72,97	15,32
» 1 miliardo » 10 miliardi	13,14	64,10	(b) 15,89	10,60	458,82	(a) 16,83	10,60	458,82	(c) 16,56
» 10 miliardi » 50 »	13,61	29,74	20,30	9,61	23,76	14,28	9,61	29,74	14,65
» 50 » . . . . .	—	—	—	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34

(a) Compresa una Società che registra un reddito globale netto negativo.  
 (b) Compresa due Società che registrano un reddito globale netto negativo.  
 (c) Compresa tre Società che registrano un reddito globale netto negativo.

ALLEGATO


ORDINE DEL GIORNO  
APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE  
NELLA SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1954

La IV Commissione Finanze e Tesoro,  
considerato che sono state presentate  
alla Camera, e sono all'esame della Commis-  
sione, le due proposte di legge (doc. n. 1002  
e n. 536) degli onorevoli Foresi e Cerreti;  
che è emersa, nel corso della discus-  
sione del disegno di legge n. 958, la necessità  
di un esame particolare ed approfondito  
della situazione fiscale delle cooperative,  
ritiene

che debba essere nominato un Comitato com-  
posto dal Presidente della Commissione, dai  
proponenti delle sopracitate proposte e dagli  
onorevoli Angioy, Assennato, Belotti, Ber-  
zanti, Ghislandi, Roselli, ai cui lavori sia  
invitato a partecipare un componente del  
Governo, al fine di esaminare le proposte  
stesse onde riferirne rapidamente alla Com-  
missione.

IMPOSTA TOTALE RIFERITA ALLA REDDITIVITÀ  
(TABELLA V).

Tassi d'incidenza  
(scala log.<sup>ca</sup>)





INCIDENZA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE AZIENDE ATTIVE  
(TABELLE V E VIII).

Tassi d'incidenza  
(scala log<sup>25</sup>)





DIAGRAMMA DELL'IMPOSTA

AMMONTARE DELL'IMPOSTA PER UN PATRIMONIO DI 1.000 LIRE A REDDITIVITÀ DIVERSE.



## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

### TITOLO I.

#### IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

##### CAPO I.

*Soggetto dell'imposta.*

##### ART. 1.

È istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1954, un'imposta sulle società e sugli enti tenuti a presentare il bilancio o il rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 8 del testo unico 5 luglio 1951, n. 573, ancorché esenti da imposta di ricchezza mobile in virtù di speciali disposizioni o assoggettati a tributi sostitutivi. Alla imposta sono assoggettate anche le società ed associazioni estere, considerate nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni.

##### ART. 2.

L'imposta è commisurata al patrimonio e al reddito determinati con i criteri stabiliti dalla presente legge ed è dovuta per ciascun esercizio finanziario sulla base delle risultanze dei bilanci chiusi nel corso dell'esercizio stesso.

Nei confronti delle società ed associazioni estere che non siano assoggettate od assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, l'imposta dovuta ai sensi del comma precedente per ciascun esercizio finanziario è commisurata al capitale ed al reddito dell'anno solare che termina nel corso dello stesso esercizio finanziario.

##### ART. 3.

La imposta istituita con la presente legge non si applica:

1°) alle società cooperative di lavoro e di consumo e a quelle aventi per scopo la prima trasformazione o la manipolazione dei prodotti agricoli dei soci conferiti da soci produttori, ancorché provvedano alla vendita dei prodotti per conto dei soci stessi, se il capitale sociale versato non superi lire 3 milioni ed il patrimonio, determinato a mente dell'articolo 4, non superi i 7 milioni. L'esenzione compete sempreché le cooperative siano rette con i principi e la disciplina della mutualità

## DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

### TITOLO I.

#### IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

##### CAPO I.

*Soggetto dell'imposta.*

##### ART. 1.

*Identico.*

##### ART. 2.

*Identico.*

##### ART. 3.

*Identico.*

1°) alle società cooperative di lavoro e di consumo e loro consorzi e a quelle aventi per scopo la prima trasformazione o la manipolazione dei prodotti agricoli dei soci conferiti da soci produttori, ancorché provvedano alla vendita dei prodotti per conto dei soci stessi, se il capitale sociale versato non superi lire 4 milioni ed il patrimonio, determinato a mente dell'articolo 4, non superi gli 8 milioni. L'esenzione compete sempreché le cooperative siano rette con i principi e la

e nello statuto siano espressamente previste le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni;

2°) alle società cooperative a responsabilità illimitata sempreché forniscano beni, servizi ed occasioni di lavoro soltanto ai propri soci. Esse possono compiere operazioni con estranei solo quando le leggi speciali lo prevedono espressamente ed alle condizioni e colle limitazioni stabilite dalle leggi stesse;

3°) alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Camere di commercio, alle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e relativi consorzi che gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico;

4°) ai consorzi di bonifica, miglioramento, irrigazione e per opere idrauliche;

5°) agli Istituti autonomi per le case popolari e alle Aziende autonome di case popolari dipendenti da Regioni, Province e Comuni;

6°) alle opere pie e agli istituti ed enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti, nonché agli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

7°) alle società di mutuo soccorso;

8°) agli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro;

9°) ai corpi scientifici, alle accademie, alle fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali e agli istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale non aventi fini né attività di lucro.

CAPO II.

*Oggetto della imposta.*

ART. 4.

Il patrimonio imponibile è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) capitale sottoscritto e versato delle società o patrimonio netto degli altri enti risultante dal bilancio;

disciplina della mutualità e nello statuto siano espressamente previste le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni;

2°) *identico*;

3°) alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Camere di commercio, alle Aziende dello Stato, di cui agli articoli 145, 146 del Regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con regio decreto 25 marzo 1924, n. 827, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e relativi Consorzi che gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico;

4°) *identico*;

5°) all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (I. N. C. I. S.), agli Istituti autonomi per le case popolari e alle Aziende autonome di case popolari dipendenti da Regioni, Province e Comuni;

6°) *identico*;

7°) *identico*;

8°) *identico*;

9°) *identico*.

CAPO II.

*Oggetto della imposta.*

ART. 4.

*Identico.*

a) *identico*;

b) riserve ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura, risultanti dal bilancio, e saldi attivi di rivalutazione monetaria, con esclusione delle riserve e dei saldi destinati alla copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi;

c) utili di esercizi precedenti riportati a nuovo.

Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono:

a) le perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo;

b) una somma pari alla quota del valore integrale di bilancio dei beni immobili gratuitamente reversibili al concedente, corrispondente al tempo già decorso dalla concessione. I relativi accantonamenti di ammortamento finanziario concorrono a formare il patrimonio imponibile.

Nei confronti delle società ed associazioni estere, considerate nel secondo comma dell'articolo 2, il capitale imponibile è costituito da tutti i capitali destinati alle operazioni nello Stato, oppure dai capitali complessivi impiegati nello Stato, ove questi siano superiori a quelli destinati, risultanti al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5.

Il reddito imponibile è costituito dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

a) risultato positivo o negativo dell'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B;

b) redditi dominicale e agrario risultanti dagli estimi catastali dei terreni, maggiorati con i coefficienti stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva;

c) redditi dei fabbricati, valutati a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219;

d) interessi attivi, non valutati nella determinazione del reddito di categoria B della società o dell'ente, compresi quelli relativi a titoli di qualsiasi specie; dividendi; utili derivanti da partecipazioni e ogni altro reddito non compreso nelle precedenti lettere a), b) e c), con detrazione delle spese e passività afferenti a tali redditi e non detratte nella determinazione del reddito netto di categoria B;

e) stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice rimborso di spesa, corrisposti ad amministratori della società o dell'ente od a soci, quando eccedono le normali retribuzioni valutate ogni volta che sia possibile con riferimento ai contratti collettivi di lavoro per i prestatori d'opera che svolgono mansioni della stessa natura nella medesima

ART. 5.

*Identico.*

a) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico;*

d) *identico;*

e) stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice rimborso di spesa, corrisposti ad amministratori della società o dell'ente od a soci, quando eccedono le normali retribuzioni valutate ogni volta che sia possibile con riferimento ai contratti collettivi di lavoro per i prestatori d'opera che svolgono mansioni della stessa natura nella

azienda o in aziende similari, e le somme relative siano state ammesse in detrazione nella determinazione del reddito di categoria *B* della società o dell'ente.

Ai fini del presente articolo si computano anche i redditi che in forza di leggi speciali sono esenti dalle imposte relative, ivi compresi quelli che sotto qualsiasi forma, anche sostitutiva, godono di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti d'imposta.

Dall'importo che risulta si detraggono le imposte ordinarie afferenti i redditi, ancorché riguardanti i tre esercizi precedenti, di cui non si sia tenuto conto nella determinazione dei redditi indicati nel primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2.

### CAPO III.

#### *Misura dell'imposta.*

#### ART. 6.

L'imposta si applica con l'aliquota dello 0,75 per cento sul patrimonio imponibile indicato nell'articolo 4 e del 15 per cento sulla parte del reddito indicato nell'articolo 5, che eccede il 6 per cento del patrimonio imponibile.

Per le cooperative di cui all'articolo 3, n. 1, soggette all'imposta, l'aliquota del 15 per cento sul reddito eccedente è ridotta all'8 per cento, sempreché ricorrano le condizioni previste nell'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, lettere *a*) e *b*).

#### ART. 7.

Quando dalla somma degli elementi indicati nell'articolo 5 risulta una perdita, l'imposta è ridotta in ragione di dieci volte il

medesima azienda o in aziende similari, e le somme relative siano state ammesse in detrazione nella determinazione del reddito di categoria *B* della società o dell'ente: salvo le retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro ed ai lavoratori ausiliari impiegati nelle stesse in misura non superiore al 20 per cento della mano d'opera complessivamente impiegata.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

### CAPO III.

#### *Misura dell'imposta.*

#### ART. 6.

*Identico.*

Per le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 3, n. 1, soggette all'imposta, questa si applica sul patrimonio eccedente l'importo di lire 5 milioni e, sulla parte di reddito che ecceda il 6 per cento del patrimonio determinato ai sensi dell'articolo 4, con aliquota ridotta all'8 per cento, sempreché ricorrano le condizioni previste dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, lettere *a*) e *b*).

Le norme di cui al comma precedente si applicano alle società cooperative costituite per legge o in adempimento di disposizioni legislative, a fini di utilità sociale o di pubblico interesse.

#### ART. 7.

*Identico.*

rapporto tra tale perdita e l'ammontare del patrimonio imponibile. La riduzione non può in alcun caso superare il 90 per cento della imposta commisurata al patrimonio imponibile.

ART. 8.

L'imposta è ridotta del 25 per cento nei confronti delle società ed enti che rispondono ai seguenti requisiti:

a) abbiano per oggetto esclusivamente: l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti, il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipano, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati;

b) non svolgano di fatto altre attività al di fuori di quelle indicate alla precedente lettera a);

c) posseggano titoli azionari per un importo che risulti in inventario e in bilancio non inferiore al 60 per cento del complessivo valore dei cespiti iscritti nell'inventario e nel bilancio medesimi;

d) iscrivano nel bilancio da essi redatto e pubblicato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, o ai sensi delle speciali disposizioni che li regolano, i titoli posseduti, con distinta indicazione dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche, del loro numero e del valore ad essi attribuito in bilancio;

e) siano iscritti in apposito albo presso l'Ufficio di vigilanza delle aziende di credito;

Il requisito indicato alla lettera d) del comma precedente è richiesto per i bilanci relativi agli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il requisito indicato dalla lettera e) del primo comma del presente articolo è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 1955.

La riduzione dell'imposta non si applica se nel corso dell'esercizio annuale della società o ente, sulle cui risultanze l'imposta è dovuta ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è venuto meno uno dei requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del primo comma, o se il relativo bilancio non risponde al requisito indicato dalla lettera d) del primo comma.

ART. 9.

L'imposta è ridotta del 25 per cento nei confronti delle società ed enti indicati agli articoli 3, 5, 40 lettera a) e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive mo-

ART. 8.

L'imposta è ridotta del 40 per cento nei confronti delle società ed enti che rispondono ai seguenti requisiti:

a) *identico*;

b) *identico*;

c) *identico*;

d) *identico*;

e) *identico*;

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

ART. 9.

*Identico.*

dificazioni, all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, ed all'articolo 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

CAPO IV.

*Accertamento, riscossione e penalità.*

ART. 10.

La rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati, nonché l'aumento previsto nell'articolo 22, primo comma, del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, spiegano, a tutti gli effetti, automatica efficacia ai fini della imposta istituita con la presente legge. L'Ufficio deve notificare alle società, agli enti ed alle associazioni la liquidazione della imposta conseguente alla rettifica.

Per quanto non è diversamente stabilito nella presente legge, valgono le disposizioni per l'accertamento, l'applicazione e la riscossione della imposta di ricchezza mobile, incluse quelle contenute negli articoli 62 e 63 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021.

ART. 11.

Le società e gli enti indicati nell'articolo 1 devono presentare la dichiarazione del patrimonio e del reddito imponibili contestualmente alla dichiarazione annuale prevista dall'articolo 8 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573.

Le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 devono presentare le dichiarazioni entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 12.

Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, l'imposta da essa risultante deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione la società, l'ente o la associazione ha il proprio domicilio fiscale.

Alla dichiarazione deve essere allegata una attestazione della Sezione di tesoreria provinciale comprovante l'avvenuto versamento.

ART. 13.

L'imposta non versata, la maggiore imposta risultante dalla rettifica della dichiara-

CAPO IV.

*Accertamento, riscossione e penalità.*

ART. 10.

*Identico.*

ART. 11.

*Identico.*

ART. 12.

*Identico.*

ART. 13.

*Identico.*



zione e le sopratasse sono iscritte a ruolo e riscosse in unica soluzione alla scadenza bimestrale più vicina.

## ART. 14.

Per le infrazioni relative alle dichiarazioni da presentarsi ai fini dell'imposta istituita con la presente legge, si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Nell'applicazione delle penalità per infedele dichiarazione non si tiene conto delle variazioni dipendenti da rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, si applica una sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata. La sopratassa è ridotta al 5 per cento quando il versamento avvenga con un ritardo che non superi un mese.

## ART. 15.

L'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito provvede alla tenuta dell'albo previsto dalla lettera e) del primo comma dell'articolo 8 della presente legge.

Possono chiedere l'iscrizione nell'albo le società e gli enti che rispondano al requisito indicato alla lettera a) del citato primo comma dell'articolo 8, il cui ultimo bilancio approvato risponda al requisito indicato alla lettera d), e che durante tutto il corso dell'esercizio al quale tale bilancio si riferisce si trovino nelle condizioni indicate alle lettere b) e c). Il requisito indicato alla lettera d) non è richiesto per i bilanci relativi all'esercizio chiuso anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

L'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito decide sulle richieste di iscrizione, con provvedimento motivato, che deve essere comunicato alla società o ente richiedente entro sessanta giorni dalla data in cui la richiesta d'iscrizione è pervenuta.

L'iscrizione cessa se viene a mancare uno dei requisiti indicati dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 8 della presente legge. La cancellazione dall'albo viene disposta dall'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito con provvedimento motivato, comunicato alla società o all'ente.

Contro il provvedimento che nega l'iscrizione o che dispone la cancellazione la società

## ART. 14.

*Identico.*

## ART. 15.

*Identico.*

o ente interessato possono ricorrere al Consiglio di Stato.

Le società e gli enti iscritti nell'albo devono trasmettere all'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito copia di tutte le modificazioni dei propri statuti, copia del bilancio, del conto profitti e perdite, delle relazioni annuali nonché le situazioni periodiche che l'Ufficio richiede.

L'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito a mezzo di propri funzionari svolge le ispezioni presso le società ed enti che chiedano l'iscrizione o che siano iscritti nell'elenco, al fine di accertare i requisiti richiesti alle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 8, anche se tali ispezioni sono richieste dal Ministero delle finanze.

## TITOLO II.

### IMPOSTA SULLE OBBLIGAZIONI

#### ART. 16.

Le società, gli enti e le associazioni indicati all'articolo 1, sono tenuti, con decorrenza dal 1° gennaio 1954, al pagamento di una imposta del cinque per mille sulle obbligazioni e sugli altri titoli emessi nello Stato. L'imposta è dovuta anche dalle società e dagli enti indicati all'articolo 3.

Le società, gli enti e le associazioni hanno facoltà di rivalsa per le obbligazioni che saranno emesse dopo l'entrata in vigore della presente legge.

L'imposta è dovuta per ciascun esercizio finanziario e si commisura sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio stesso; nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 si ha riguardo alle obbligazioni e agli altri titoli risultanti al 31 dicembre d'ogni esercizio finanziario. Per le obbligazioni emesse nel secondo semestre dell'esercizio annuale della società o dell'ente al quale il bilancio si riferisce, l'imposta è dovuta per un ammontare pari alla metà del valore delle obbligazioni medesime.

L'imposta si applica sulla media dei prezzi di compenso di borsa dei dodici mesi relativi all'esercizio annuale della società o dell'ente. Per i titoli non quotati in borsa e per quelli che pur essendo quotati non hanno avuto prezzi di compenso l'imposta si applica sul valore nominale.

L'imposta è ridotta ad un quarto nei confronti delle obbligazioni emesse dalle Regioni,

## TITOLO II.

### IMPOSTA SULLE OBBLIGAZIONI

#### ART. 16.

*Identico.*

dalle Province, dai Comuni e dalle società e dagli enti di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge.

Le società e gli enti le cui obbligazioni godono attualmente della esenzione da imposta di negoziazione o sono comprese in un regime di abbonamento, sono tenuti al pagamento dell'imposta per le obbligazioni che emetteranno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

L'imposta nei confronti delle cartelle fondiari, edilizie, agrarie di miglioramento si applica maggiorando di lire 0,10 per ogni cento lire di imponibile i diritti erariali dovuti, giusta le vigenti disposizioni, a titolo di abbonamento, sopra i mutui in corrispondenza dei quali possono emettersi cartelle. Tale maggiorazione si applica sopra i mutui definiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 17.

Nelle dichiarazioni da presentarsi a mente dell'articolo 11 debbono essere indicati la specie, il numero ed il valore nominale complessivi dei titoli nonché, per i titoli quotati in borsa, la media dei prezzi di compenso. L'imposta deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale entro il termine stabilito dall'articolo 12.

Per le infrazioni concernenti la dichiarazione ed il versamento dell'imposta valgono le norme contenute negli articoli 13 e 14.

Per quanto non diversamente stabilito nel presente titolo valgono le disposizioni vigenti per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

## TITOLO III.

TERMINI PER LA DICHIARAZIONE  
UNICA DELLE SOCIETÀ ED ENTI

## ART. 18.

Il termine di tre mesi previsto dal secondo comma dell'articolo 8 e dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, è ridotto ad un mese.

Il termine di nove mesi previsto dal terzo comma del citato articolo 8 è ridotto ad un mese a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o dallo statuto per l'approvazione del bilancio.

Il termine di nove mesi previsto dal secondo comma del citato articolo 13 è ridotto a cinque mesi.

## ART. 17.

*Identico.*

## TITOLO III.

TERMINI PER LA DICHIARAZIONE  
UNICA DELLE SOCIETÀ ED ENTI

## ART. 18.

*Identico.*

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI  
PRECEDENTI E DISPOSIZIONI  
TRANSITORIE

ART. 19.

Le società e gli enti, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i termini fissati nell'articolo 18, debbono produrre la dichiarazione entro sessanta giorni dalla data anzidetta.

Qualora i termini fissati nell'articolo 18 siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione potrà essere presentata non oltre sessanta giorni dopo la scadenza dei termini medesimi.

ART. 20.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 l'imposta istituita con l'articolo 1 è dovuta in ragione della metà di quella commisurata sulle risultanze dei bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54.

Nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2, l'imposta, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954, è dovuta in ragione della metà di quella commisurata al capitale imponibile risultante al 31 dicembre 1953, ed al reddito imponibile prodotto nell'anno 1953.

ART. 21.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 l'imposta prevista nell'articolo 16 è dovuta in ragione della metà di quella commisurata sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54. Per le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 si ha riguardo alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso risultanti alla data del 31 dicembre 1953.

ART. 22.

Per le società e gli enti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 19, la dichiarazione ed il versamento delle imposte dovute ai sensi degli articoli 20, primo comma, e 21 devono essere effettuati entro i termini stabiliti nel citato articolo 19.

In tutti gli altri casi, la dichiarazione e il versamento delle imposte di cui al primo

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI  
PRECEDENTI E DISPOSIZIONI  
TRANSITORIE

ART. 19.

*Identico.*

ART. 20.

*Identico.*

ART. 21.

*Identico.*

ART. 22.

*Identico.*

comma debbono essere effettuati nei termini stabiliti dall'articolo 18.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 debbono presentare la dichiarazione contenente gli elementi previsti negli articoli 20, secondo comma, e 21.

Contestualmente alla dichiarazione deve essere fornita la prova dell'avvenuto versamento delle imposte in Tesoreria.

## ART. 23.

L'imposta del 15 per cento sulla parte di reddito che eccede il 6 per cento del patrimonio è ridotta, per un periodo di 5 anni a partire dal 1° gennaio 1954, del 40 per cento nei confronti dei redditi che, in virtù di speciali disposizioni di legge, sono temporaneamente esenti da imposta di ricchezza mobile.

## ART. 24.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, n. 1, e della riduzione di aliquota prevista dall'articolo 6 della presente legge i requisiti che le cooperative siano rette con i principi della mutualità e che nello statuto siano espressamente previste le norme stabilite negli articoli stessi sono richiesti a decorrere dal 1° gennaio 1955.

Le modificazioni statutarie che sono deliberate entro il 31 dicembre 1954 per adeguare le società cooperative ai requisiti sopra richiesti sono sottoposte alle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa.

## TITOLO V.

## MODIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## ART. 25.

Dal 1° gennaio 1954, cessano di avere applicazione l'imposta di negoziazione, regolata dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con il decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, e con la legge 22 dicembre 1951, n. 1372, e l'imposta sul capitale delle società straniere, prevista nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e nel decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609.

## ART. 26.

Per l'imposta di negoziazione dovuta per gli anni anteriori alla soppressione del tri-

## ART. 23.

*Identico.*

## ART. 24.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, n. 1, e della riduzione di aliquota prevista dall'articolo 6 della presente legge i requisiti che le cooperative e loro consorzi siano rette con i principi della mutualità e che nello statuto siano espressamente previste le norme stabilite negli articoli stessi sono richiesti a decorrere dal 1° gennaio 1955.

Le modificazioni statutarie che sono deliberate entro il 31 dicembre 1954 per adeguare le società cooperative e loro consorzi ai requisiti sopra richiesti sono sottoposte alle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa.

## TITOLO V.

## MODIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## ART. 25.

*Identico.*

## ART. 26.

*Identico.*

buto, la valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pure essendo quotati, non hanno riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso, resta affidata, con le norme e la procedura stabilite dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e dalla legge 10 dicembre 1948, n. 1469, ai Comitati direttivi degli agenti di cambio ed alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301.

Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, i predetti Comitati direttivi dovranno ultimare i procedimenti di valutazione di cui al comma precedente.

È abrogato il termine di scadenza di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 1978.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di concordare con i contribuenti i valori imponibili, ai sensi del primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, sino a dieci giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso avanti le competenti Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte.

ART. 27.

Per la determinazione dell'imponibile, agli effetti della commisurazione dell'imposta sul capitale delle società estere operanti in territorio nazionale, per gli anni d'imposta anteriori alla soppressione del tributo, restano ferme le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609.

ART. 28.

Gli atti di fusione delle società nazionali, di qualunque tipo, regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, e aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale, nonché le concentrazioni di aziende sociali effettuate mediante apporto di attività in società esistenti o da costituire, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa. L'imposta fissa è applicabile anche ai contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni e le concentrazioni e in occasione di queste.

Le agevolazioni disposte dal presente articolo si applicano alle fusioni di società ed alle concentrazioni di aziende sociali, che siano deliberate entro un anno dalla data di

ART. 27.

*Identico.*

ART. 28.

*Identico.*

entrata in vigore della presente legge, a condizione che in caso di concentrazione questa si attui in una società o in un ente assoggettabile alla imposta di cui al primo comma dell'articolo 1.

Le agevolazioni di cui sopra competono anche nel caso di concentrazione di società in enti economici di diritto pubblico, che sia deliberata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed a condizione che sia preventivamente autorizzata dal Ministro che esercita la tutela o vigilanza sull'ente pubblico.

## ART. 29.

L'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti di trasformazione di società per azioni e a responsabilità limitata in accomandita semplice o in nome collettivo o in società semplice, di assegnazione ai soci, in seguito a liquidazione delle società di ogni specie, comprese quelle azionarie, già regolarmente costituite alla data del 31 dicembre 1953, posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dovute nella misura fissa minima, quale che sia la specie dei beni oggetto delle operazioni ed anche se in caso di liquidazione le assegnazioni siano superiori alla quota di diritto.

## ART. 30.

Le società cooperative di lavoro, di consumo, di manipolazione, di trasformazione di prodotti agrari, in origine regolarmente costituite ma attualmente non regolari per scadenza del termine di durata e le società di fatto o comunque irregolari, perseguiti fini e svolgenti attività esclusivamente sportivi, o aventi scopi ed attività esclusivamente di beneficenza, potranno regolarizzarsi entro il 31 dicembre 1954 pagando la sola tassa fissa minima di registro e ipotecaria sugli atti relativi.

Potranno inoltre fondersi, concentrarsi, trasformarsi, ai sensi degli articoli 28 e 29, fruendo delle agevolazioni tributarie previste negli articoli stessi, purché i mutamenti si realizzino pure entro il 31 dicembre 1954.

## ART. 31.

L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni

## ART. 29.

*Identico.*

## ART. 30.

Le società cooperative di produzione, di lavoro e loro consorzi, le società cooperative di consumo, quelle agricole di conduzione e di servizi, quelle di pescatori, di abitazione a proprietà indivisa, di trasporto, quelle di manipolazione, di trasformazione, di stagionatura di prodotti agricoli, in origine regolarmente costituite ma attualmente non regolari per scadenza del termine di durata e le società di fatto o comunque irregolari, perseguiti fini e svolgenti attività esclusivamente sportivi, o aventi scopi ed attività esclusivamente di beneficenza, potranno regolarizzarsi entro il 31 dicembre 1954 pagando la sola tassa fissa minima di registro e ipotecaria sugli atti relativi.

*Identico.*

## ART. 31.

*Identico.*

immobili o di altri diritti immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura seguente:

a) per valori fino a lire un milione, 2 per cento;

b) per la parte di valore che supera un milione di lire, 5 per cento;

c) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata l'imposta normale di passaggio: le stesse imposte di cui alle lettere a) e b) ridotte di un quarto, fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

d) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: per le prime lire 1.000 lire 20; per ogni 1.000 lire in più lire 10.

ART. 32.

L'articolo 3 della legge 23 marzo 1940, n. 283, è modificato come segue:

« In deroga all'articolo 94 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, i contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato od assimilate nel trattamento tributario si riforniscono, mediante compravendita oppure mediante appalto, di merci, derrate ed altre cose mobili sono soggetti all'imposta proporzionale uniforme di registro dell'1 per cento.

Tale imposta è in ogni caso a carico del privato contraente.

Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a questa disposizione ».

ART. 33.

L'imposta proporzionale sul trasferimento di navi, di cui all'articolo 3 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura dello 0,50 per cento, in tutte le ipotesi contemplate nel predetto articolo.

ART. 34.

L'imposta proporzionale per il conferimento in società di denaro o di beni mobili o di contratti di locazione di cose o di opere, di cui all'articolo 81, lettera a), della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura dell'1 per cento.

L'imposta proporzionale per il conferimento in società di stabilimenti od opifici industriali di cui al citato articolo 81, let-

ART. 32.

*Identico.*

ART. 33.

*Identico.*

ART. 34.

*Identico.*



tera b), della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura del 2,50 per cento.

ART. 35.

Il testo dell'articolo 108 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal seguente:

« Atti pubblici o scritture private per la negoziazione di azioni ed obbligazioni di società nazionali ed estere, quando il prezzo sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente o con denaro o con azioni od obbligazioni — imposta fissa lire 200 ».

Gli articoli 10 e 11 della tabella E allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sono sostituiti dal seguente testo unificato:

« Azioni, obbligazioni ed altri titoli di società nazionali ed estere e atti relativi alle operazioni per la negoziazione delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli anzidetti.

Se per la negoziazione fosse stipulato un atto pubblico o una scrittura privata separata dai detti titoli, l'atto o scrittura dovranno registrarsi ai sensi dell'articolo 108 della tariffa allegato A, modificato dal primo comma del presente articolo.

L'esenzione non ha luogo quando le azioni, obbligazioni od altri titoli formino oggetto di sentenze o di trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi, nei quali casi saranno dovute le imposte di cui alle parti II e III della tariffa allegato A ».

ART. 36.

Le disposizioni contenute negli articoli 31, 32, 33 e 34 si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, agli atti stipulati in data anteriore per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione e questa sia eseguita entro tale termine, nonché agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva, che si perfezioneranno sotto l'impero di questa legge.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37.

La maggiore entrata netta derivante per l'esercizio finanziario 1953-54 dalla presente legge sarà devoluta:

a) per lire 8 miliardi, a copertura della spesa relativa all'esercizio medesimo derivan-

ART. 35.

*Identico.*

ART. 36.

*Identico.*

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37.

*Identico.*

te dal provvedimento per l'eliminazione delle abitazioni malsane;

b) per lire 7 miliardi, al reintegro nell'originaria misura di lire 15 miliardi stabilita dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54 a favore della gestione I. N. A.-Casa;

c) per lire 2 miliardi, ad aumento della spesa relativa all'esercizio medesimo per le erogazioni di cui all'articolo 31, penultimo comma, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani;

d) per lire 3 miliardi, ad aumento dello stanziamento del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54, concernente la maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli iscritti nelle liste dei poveri e degli assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza, in sostituzione della soppressa indennità di caropane.

ART. 38.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa dei competenti Ministeri, le somme di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo precedente.

ART. 38.

*Identico.*